CLXXI.

TORNATA DI MARTEDÌ 17 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Dichiarazioni intorno alla votazione nominale di ieri dei deputati Sprovieri e Plebano. = Il deputato Carcano presenta la relazione sul disegno di legge relativo al repertorio doganale. = Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale — Discorrono i deputati Ricci Vincenzo, Tegas, Zucconi, Lucca, Salaris, Cucchi Luigi, Lazzaro, Luchini Odoardo, Giolitti, Florenzano, Trompeo, Borgatta, Ercole, Balenzano, Cibrario, Diligenti, Chimirri, Frola, Sacchi, Nasi, Marcora, Toscanelli, Campi, Simeoni, Bonasi, Sonnino-Sidney, Buttini, Ferrari Luigi, Paternostro, Majocchi, Pelagatti, Franchetti, Guicciardini, Garibaldi Menotti, Lagasi, Carcano, Luporini, Cavallotti, Costa Andrea, Fortis, Miceli, Cefaly, il relatore deputato Lacava ed il presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle ore 2.15 pomeridiane.

Zucconi, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana precedente che è approvato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sprovieri.

Sprovieri. Sono dolente di essermi involontariamente trovato assente dall'Aula ieri, nel momento della votazione nominale. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei risposto *no!* (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

Plebano. Onorevole presidente, nell'elenco dei deputati che presero parte ieri alla votazione nominale, fu dimenticato il mio nome; e siccome io era presente, e diedi il mio voto con un *sì*, che forse, in mezzo ai rumori della Camera, non giunse agli onorevoli segretari della Presidenza, così la prego di voler far risultare questo fatto nel processo verbale.

Presidente. Onorevole Plebano, mi pare impossibile che l'Ufficio di Presidenza non abbia raccolto il suo voto. Ad ogni modo, si terrà conto, nel processo verbale della seduta d'oggi, e della sua e della dichiarazione dell'onorevole Sprovieri.

Congedi.

Presidente. Ha chiesto un congedo per motivi di salute l'onorevole Capozzi, di giorni 10.

(*È conceduto*).

Presentazione d'una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Carcano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Carcano. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge concernente il repertorio della tariffa doganale.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Nella seduta di ieri furono approvati gli articoli fino al 59 inclusivo, salvo l'articolo 22, rimasto sospeso. Passeremo quindi all'articolo 60.

La Commissione, d'accordo col Ministero, ne ha proposto questa nuova formula:

" Art. 60. È istituita una Giunta provinciale amministrativa in ciascuna provincia ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano per metà ogni biennio. La rinnovazione dei membri eletti dal Consiglio alla fine del primo biennio è fatta per estrazione a sorte. I supplenti non intervengono a pena di nullità alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

" Sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni conferite alla Deputazione provinciale dagli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

" Sono attribuite alla Giunta provinciale amministrativa le facoltà date alla Deputazione provinciale dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie. Contro le decisioni della Giunta è applicabile l'articolo 18 della medesima legge.

" Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

" La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato. "

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Davanti al nuovo testo dell'articolo, concordato fra la Commissione e il Governo, il quale elimina le obiezioni ch'io credeva di dover sollevare, dichiaro di rinunciare a parlare, e ritiro l'emendamento da me proposto. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Anch'io dichiaro di accettare la nuova formula dell'articolo 60, e ritiro l'emendamento da me proposto. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vincenzo Ricci.

Ricci Vincenzo. Io debbo domandare uno schiarimento (*Ooh!*) all'onorevole Commissione.

Nella nuova redazione è detto che la Giunta provinciale amministrativa è composta del prefetto, che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati ogni anno dal ministro dell'interno, di quattro membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio quattro anni.

Ora io domando alla Commissione se questi membri nominati dal Consiglio provinciale possono, o no, essere consiglieri provinciali.

Voci. No, no!

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, *relatore.* Se l'onorevole Ricci dà una occhiata all'articolo seguente, troverà che non sono eleggibili i membri di questa Giunta a consiglieri provinciali.

E giacchè ho facoltà di parlare, intendo anche eliminare un altro dubbio che mi è stato ora posto qui da un egregio collega, circa i supplenti dei quali si dice: che non intervengono a pena di nullità alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi. Ciò è detto nel senso che, se manca un membro effettivo, supplisce un supplente, se ne mancano due suppliscono due.

Presidente. L'onorevole Toscanelli, che si era inscritto, non è presente.

L'onorevole Luigi Ferrari ha facoltà di parlare.

Ferrari Luigi. Siccome il nuovo articolo è concordato fra Ministero e Commissione, e siccome le osservazioni, che potrei fare, non avrebbero la probabilità di essere ascoltate nelle presenti condizioni della Camera, rinuncio a parlare.

Presidente. Gli onorevoli Ercole e Badini non sono presenti.

L'onorevole Cibrario ha facoltà di parlare.

Cibrario. Con la nuova formula secondo la quale è stato redatto l'articolo, non ho ragione d'insistere nell'emendamento da me proposto. Mi riservo però di parlare sull'articolo 61, circa la compatibilità delle funzioni di consigliere provinciale, con quelle di membro della Giunta.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Guicciardini ha facoltà di parlare.

Guicciardini. La nuova dizione, proposta dalla Commissione d'accordo col Ministero, è conforme

ai miei desideri. Quindi rinunzio a parlare. (*Bravo!*)

Presidente. Onorevole Franchetti?

Franchetti. Rinuncio a parlare.

Presidente. Onorevole Balenzano?

Balenzano. Rinuncio.

Presidente. Gli onorevoli Valle, Bonasi e Paternostro non sono presenti.

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Avendo la Commissione accolto in gran parte le mie proposte relative alla composizione ed alla competenza della Giunta amministrativa, estendendola anche alla vigilanza delle Opere pie, ed accordando ai membri elettivi la medaglia di presenza, non insisto nell'emendamento.

Mi basta che questa nuova ed importantissima istituzione, che io propugno da sette anni, entri nella nostra legislazione e ne' nostri costumi; il tempo e l'esperienza ci consiglieranno a completarla ed emendarla.

L'ottimo è nemico del bene, e se la nuova Giunta non funzionerà come io l'avevo immaginato, cioè divisa in due sezioni, a scopo di tutela giuridica e di decentramento, non cessa per questo di costituire la parte più importante della presente riforma, e il germe fecondo di altre non meno necessarie a costituire la vera autonomia dei corpi locali, la quale non consiste già nello sciogliere da ogni freno gli amministratori, ma nel sottoporli all'impero della legge costringendoli ad amministrare secondo il diritto.

Presidente. L'onorevole Carnazza-Amari non è presente.

L'onorevole Tegas ha facoltà di parlare.

Tegas. Io non intendo di abusare della pazienza della Camera, ma mi sia permesso di esporre brevemente le ragioni per le quali, facendo parte della Commissione, non posso consentire nella nuova redazione di questo articolo.

La questione è molto importante; anzi io credo che questo sia il punto cardinale della legge. Io credo che non vorrà la Camera impedire alla minoranza della Commissione di esporre le ragioni del suo dissenso.

Il fondamento giuridico del diritto di tutela sta nell'alta sovranità dello Stato per l'osservanza della legge e per l'interesse generale della nazione.

Questo diritto è confermato nella relazione del Ministero nel modo più esplicito, poichè in essa si dice che spetta ad un Corpo di soli pubblici funzionari l'esercitare questo diritto di tutela.

Se molti oratori hanno oppugnato questo principio gli è perchè essi non l'hanno inteso nel suo vero significato, che è *la difesa* dello Stato, non già *l'ingerenza* nell'amministrazione dei comuni.

Tale diritto è incontestabile e deve essere esercitato da chi rappresenta lo Stato, non da chi rappresenta la provincia.

Partendo da questo principio, il quale informò tutti i disegni di legge che vennero presentati, da Ricasoli e Lanza all'attuale presidente del Consiglio, da tutti i ministri dell'interno ad eccezione del progetto Depretis, io mi sono creduto in dovere di sostenerlo nel seno della Commissione.

L'ultima conseguenza di tale principio condurrebbe ai Consigli di prefettura, come autorità tutoria; tuttavia ho riconosciuto eziandio che lo elemento locale può essere utile per far sentire la sua voce; quindi mi sono acconciato all'emendamento formulato dalla Commissione il quale manteneva una specie di equilibrio tra l'elemento governativo e l'elemento elettivo.

Ma ora che viene innanzi la Commissione con un emendamento, il quale darebbe l'assoluta prevalenza dell'elemento elettivo, non posso assolutamente appoggiarlo. (*Rumori*).

Con esso possono venire compromessi gli interessi essenziali dello Stato.

Io non temo tanto il prepotere del Governo, ma la influenza delle consorterie; più che gli eccessi di potere del Governo centrale, temo gli effetti delle tirannie locali.

Quanto alla prevalenza dell'elemento elettivo nella tutela dello Stato l'esperienza delle deputazioni provinciali non ha provato che vi sono molto minori garanzie per la libertà dei cittadini e per l'applicazione dei principii della giustizia nell'amministrazione, che nei tribunali amministrativi?

Per queste considerazioni io persisto nelle mie opinioni; senza speranza però che possano prevalere in questa Camera, ma solo col desiderio di far conoscere i criteri da me professati, che mi guidarono nel presentare il mio emendamento.

In siffatta materia riflettente i sani principi di diritto amministrativo so di essere di accordo con le legislazioni di tutti i paesi civili e liberali; nei quali questa organizzazione è stabilita, in modo che gl'interessi locali non prevalgano sugli interessi generali, ma abbia sempre una giusta prevalenza l'elemento governativo.

Signori, ogni garanzia del diritto costituzionale sta nell'equilibrio dei poteri.

Ora io qui mi trovo a fronte di una confusione di attribuzioni nel rispetto delle reciproche

competenze e delle giurisdizioni. Opponendomi a questo nuovo emendamento che la Commissione propone e che riproduce presso a poco le Deputazioni provinciali, con tutti gl'inconvenienti lamentati senza i vantaggi, cioè con una prevalenza esuberante dell'elemento elettivo che si potrebbe per avventura imporre contro il decoro e la dignità del Governo, con danno della cosa pubblica, menomandosi o dimezzandosi la responsabilità costituzionale e personale con le creazioni di enti collettivi ed elettivi irresponsabili, temo che sia compromesso l'interesse generale dello Stato da una parte, senza profitto degl'interessi locali dall'altra.

Epperò non mi rimane che votare contro la nuova proposta della Commissione, alla quale ha aderito il Ministero, abbandonando il suo progetto, che era inspirato da un concetto opposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Io debbo chiedere un semplice schiarimento, e lo chiederò in forma telegrafica. Non è detto nell'articolo 60 se la Giunta provinciale amministrativa debba essere assistita da impiegati governativi. (*Interruzioni*).

Salaris. È detto dopo; all'ultimo capoverso.

Zucconi. Nell'ultimo capoverso si dice:

" La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese a carico dello Stato. "

Però io domando: gl'impiegati che debbono assistere questa Giunta amministrativa debbono essere presi dagli uffici municipali o dagli uffici governativi? È importante saperlo.

E quando il presidente del Consiglio farà il regolamento relativamente a questo articolo 60, gli raccomando di fornire d'impiegati abili, e massimamente di buoni contabili, questo nuovo ufficio, perchè il perfetto funzionamento della Giunta amministrativa dipenderà soprattutto dall'abilità e diligenza di questi impiegati contabili. Spero che l'onorevole Commissione vorrà darmi uno schiarimento in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Dirò poche parole per chiedere all'onorevole relatore una spiegazione.

Quando parlai la prima volta su questo argomento, l'onorevole ministro dell'interno e la Commissione si manifestarono assolutamente contrari alle mie idee. Allora io dissi che, a mio modo di vedere, le Deputazioni provinciali, come finora avevano funzionato, non meritavano nè il giudizio severo dell'onorevole presidente del Consiglio, nè quello dell'onorevole relatore; il quale a pagina 43 della sua relazione dichiara che assolutamente questo ente di tutela, come era finora costituito, non poteva dare sufficienti garanzie di buona amministrazione.

Ora io non domando all'onorevole relatore che questo: che modifichi la sua proposta, perchè essa combina perfettamente con le idee che io espressi, e che furono allora concordate dal ministro dell'interno e dal relatore. Io dico: quando voi non fate altro che cambiargli nome, si può dire di questo nuovo istituto... (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio, onorevoli deputati. Se non intendono che la discussione proceda regolarmente e con calma, io sciolgo la seduta. Li avverto che io non ammetto che si possa impedire agli oratori di esprimere la loro opinione.

Continui, onorevole Lucca.

Lucca. Io credo anche che ogni deputato il quale voti questa legge debba farsi ragione del suo voto. E mentre noi non troviamo nella relazione un giudizio il quale possa lasciar supporre che la Commissione avrebbe poi concluso in maniera affatto opposta alla sua opinione espressa e stampata, io non ho il diritto, ma il dovere di chiedere alla Commissione se era proprio il caso di lanciare, come ha lanciato, quell'accusa alla Deputazione provinciale, quando poi dice che l'elemento elettivo non poteva garantire una retta amministrazione! Quindi io mi limito a chiedere all'onorevole relatore come concilii questa sua nuova proposta con le dichiarazioni fatte allora.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. Io sono stato sorpreso nel vedere sorgere una opposizione da quella parte della Camera (*La destra*) a questo emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero.

Quasi direi che mi sarei aspettato una opposizione dalla sinistra, cioè da coloro che vogliono veramente una legge liberale; perchè se l'onorevole Tegas osserva bene, con questo articolo, volere o non volere, facciamo un passo indietro. Da un corpo totalmente elettivo, di cui faceva parte un solo ufficiale del Governo, il prefetto, che ne era il presidente, e che qualche volta *abtorto collo,* piegava all'opinione dei membri elettivi.... (*Interruzione dell'onorevole Borgatta*).

Onorevole Borgatta, mi congratulo con Lei; vada a sedere vicino all'onorevole Tegas. (*Ilarità*).

Presidente. Onorevole Salaris!...

Salaris. Io avrei capito un'opposizione a quel l'articolo da questa parte della Camera; ma non la capisco e non la posso capire dall'onorevole Tegas. (Bravo! *a sinistra*).

Chi è che non veda, o signori, che quando vi sono tre membri di questa Giunta, compreso il prefetto, che ne è il presidente, che saranno quelli che prepareranno i lavori, gli altri quattro membri elettivi non avranno che a mettere la sabbia su ciò che hanno fatto questi tre? Chi è che non veda che questi tre assorbiranno gli altri quattro? Le par poco, onorevole Tegas, questo? A me pare anche troppo!

Se io intanto voto questo articolo 60, come è stato concordato, lo voto per farla finita una buona volta; perchè io spero che per via si correggeranno molte cose, e sono persuaso che la correzione verrà fra non molto tempo. Per questo io lo voto, non perchè io l'accetti volentieri; perchè non credo affatto che sia un passo liberale.

Del resto, perchè non voteremmo questo articolo? Io dichiaro francamente che il Governo ha la sua garanzia, e se vi sono quattro membri elettivi, questi facciano il loro dovere; se possono, cerchino di vincere. Ecco quello che io posso sperare e quello che io desidero.

Per queste osservazioni, io ritengo che la Camera debba approvare questo articolo 60 concordato.

Voci. La chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, *relatore.* (*Segni di attenzione*). Io ammiro, o signori, la costanza dell'onorevole Tegas; il quale ha detto alla Camera ciò che, due o tre volte, disse già nella Commissione.

Egli, nella questione della Giunta provinciale amministrativa, è sostenitore dei consiglieri di prefettura. Ma l'onorevole Tegas non è esatto nelle sue affermazioni; non è esatto che altri disegni di legge che accordarono ai consiglieri di prefettura la tutela, siano stati approvati dalla Camera; giacchè, ogni volta che sono stati presentati simili progetti alla Camera, non sono stati mai approvati; e ricorderò l'emendamento Mellana che sostituì ai consiglieri di prefettura la deputazione provinciale. Non è esatto nemmeno quel che ha detto l'onorevole Tegas circa l'ultimo disegno di legge della cui Commissione egli pure fece parte e che fu presentato dall'onorevole Depretis: poichè anche in quello era istituita una Giunta amministrativa, per le attribuzioni tutorie, non accordate punto ai consiglieri di prefettura.

Stabiliti questi dati di fatto, io vengo ad una altra considerazione dell'onorevole Tegas, nella quale mi permetta che io dica: egli fa qualche confusione. È vero che noi avevamo stabilito la Giunta provinciale amministrativa, composta di due elementi elettivi e di due elementi governativi, ossia di due consiglieri di prefettura; ma presidente di essa Giunta era il presidente del tribunale. Ora non vi è nessuno in questa Camera, che possa confondere il presidente del tribunale col prefetto. Il presidente del tribunale non è elemento del potere esecutivo; è elemento del potere giudiziario; e, come tale, non dipende dal Ministero dell'interno. In conseguenza, non deve confondersi il prefetto col presidente del tribunale, che è un funzionario inamovibile. Ecco la confusione in cui è caduto l'onorevole Tegas ed in cui egli persiste, non ostante che, più volte, gli sia stata fatta osservare.

Di più, l'onorevole Tegas ha una assoluta diffidenza verso gli elementi elettivi. Ora la Commissione alla sua volta non ha nessuna diffidenza verso gli elementi governativi; ma se non ha nessuna diffidenza verso gli elementi governativi, non l'ha neppure verso gli elementi elettivi; quindi, ad unanimità, meno l'onorevole Tegas, mantiene la proposta tal quale l'ha presentata.

L'onorevole Zucconi poi dice: Siccome questo ente ha molte attribuzioni, molte funzioni, sia amministrative, sia giurisdizionali, è necessario che abbia degli impiegati. A carico di chi saranno? Ora, è bene che l'onorevole Zucconi tenga presente l'ultimo capoverso del nuovo articolo in cui è detto che: " La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato. "

In conseguenza gli impiegati che dipenderanno da questa Commissione, saranno a carico dello Stato. Del resto questa è materia di regolamento.

Vi è un altro articolo, che sarà or ora presentato, nel quale è detto che il Governo del Re ha facoltà di stabilire con decreto reale la procedura da seguirsi per gli affari devoluti a questa Commissione. In quest'articolo si comprenderà quanto dice l'onorevole Zucconi.

Infine, ho da rispondere una parola all'onorevole Lucca. Egli dice che nel suo discorso difese le deputazioni provinciali. È verissimo; ma nessuno qui è venuto ad accusare le deputazioni provinciali, od altri; si è detto che, pel modo come erano costituite, per la moltitudine di affari che avevano, era difficile che esse potessero compiere bene quelle incombenze che avevano, per cui è avvenuto che molte volte la tutela dei comuni lasciò molto a desiderare.

Ora, non vi è nessuno in questa Camera che non conosca le diverse difficoltà nelle quali si sovente si dibatte la deputazione provinciale; perchè essendo corpo che emana dal Consiglio provinciale spesso si trova in contradizione con gli interessi dei comuni che è chiamato a tutelare.

Del resto tutto ciò che è scritto nella relazione presentata dal vostro relatore, è copiato in gran parte dalla relazione della vecchia Commissione, di cui faceva parte l'onorevole mio amico Lucca. (*Bravo!*)

Posto questo, io non ho che a raccomandare alla Camera che, tolte le altre questioni, voglia approvare l'articolo testè proposto.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Ora interpellerò gli altri proponenti i diversi emendamenti se intendono di mantenerli o di ritirarli.

L'onorevole Sonnino insiste?

Sonnino-Sidney. Voterò l'articolo della Commissione, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ora c'è l'emendamento degli onorevoli Cavallotti, Maffi ed Armirotti.

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di dichiarare se lo mantiene o lo ritira.

Cavallotti. A me non resta che di ringraziare la Commissione che ha accolto l'emendamento proposto da me e dai miei onorevoli colleghi; soltanto debbo meravigliarmi che esso abbia suscitato le ire dell'onorevole Tegas; pensando che, dopo tutto, esso non era che il ritorno alla proposta dell'onorevole Depretis, le cui garanzie di liberalismo credo che potessero meritare la piena fiducia dell'onorevole Tegas.

Presidente. L'onorevole Paternostro ritira il suo emendamento?

Paternostro. Lo ritiro.

Presidente. Non essendo presente l'onorevole Di Sant'Onofrio, s'intende che non insiste nel suo emendamento.

L'onorevole Lazzaro mantiene il suo emendamento?

Lazzaro. Naturalmente, dopo la redazione nuova concordata fra Commissione e Governo, perderei il mio tempo se svolgessi il mio emendamento, e se persistessi nel medesimo.

Dichiaro solamente che io sono stato e sono decisamente contrario al concetto della tutela. Io distinguo la tutela dalla garanzia: per me la tutela non vi deve essere, dove ci sono delle garanzie: io ammetto il municipio libero e autonomo; quindi ogni concetto di tutela l'ho sempre respinto.

Faccio questa dichiarazione perchè voglio essere coerente con quanto io dissi nel seno della Commissione nominata nel 1876 e presieduta dall'onorevole Peruzzi; Commissione, che ammetteva le garanzie, ma escludeva assolutamente la tutela.

Ciò detto, ritiro il mio emendamento, e voterò, sebbene a malincuore, l'articolo emendato.

Presidente. L'onorevole Lazzaro, dunque, non insiste nel suo emendamento.

L'onorevole Ercole non è presente.

L'onorevole Di Rudinì, insieme con l'onorevole Salandra, ha proposto un articolo sostitutivo; ma, non essendo presente, s'intende che non vi insista.

Gli onorevoli Balenzano, Guglielmi, Di San Donato insistono nel loro emendamento?

Balenzano. Lo ritiriamo.

Presidente. L'onorevole Luigi Cucchi insiste?

Cucchi Luigi. Colla nuova formola io sono abbasta sodisfatto. Se però mi è lecito fare una preghiera al relatore, lo pregherei di dirmi (e sarà una semplice curiosità da parte mia), perchè nell'attuale articolo non si concedano alla Giunta le facoltà di cui si parla agli articoli 47...

Voci. Il 47 vi è compreso!

Cucchi Luigi. E allora agli articoli 130 e 160 della legge vigente. Chiedo alla Commissione una risposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, *relatore.* L'articolo 47 è stato già votato dalla Camera con delle modificazioni, ed è l'articolo 16 *bis.* (*Conversazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Cucchi.

Cucchi Luigi. Espongo in due parole il mio concetto.

La relazione dice chiaramente che si vuole togliere alla Deputazione provinciale, qualsiasi ingerenza in materia elettorale.

Ora, non trovando qui richiamato l'articolo 160, che concerne la proclamazione della elezione dei consiglieri provinciali, domando alla Commissione a chi rimanga quella attribuzione.

Lacava, *relatore.* La proclamazione dei consiglieri provinciali resta alla Deputazione provinciale.

Ogni corpo verifica i poteri dei suoi membri; quindi, non possiamo togliere alla Deputazione provinciale la facoltà di proclamare i consiglieri eletti. Se poi la proclamazione desse luogo a reclamo, questo dovrebbe farsi alla Giunta provinciale amministrativa.

Lazzaro. Se l'onorevole Cucchi e la Commissione avessero posto mente all'emendamento da

me proposto all'articolo 69 forse sarebbe stata tolta ogni ragione al dubbio dell'onorevole Cucchi.

Io sono d'avviso che le attribuzioni stabilite nell'articolo 160 non debbano rimanere alla Deputazione provinciale; ed a questo scopo ho proposto un emendamento.

Quindi pregherei la Commissione di non pregiudicare la questione rimandandola intatta all'articolo 69.

Presidente. L'onorevole De Simone aveva un emendamento sostitutivo a questo articolo.

De Simone. Dal momento che è stato presentato un nuovo articolo concordato, il quale corrisponde alla mia proposta, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Franceschini, ritira o mantiene il suo emendamento?

Franceschini. Lo ritiro. (*Bravo!*)

Presidente. Onorevole Luchini Odoardo?...

Luchini Odoardo. Io non insisto nel mio emendamento, ma faccio notare alla Commissione quello che mi sembra una svista.

Nell'articolo che essa propone si sono dimenticate le attribuzioni che ha il prefetto per gli articoli 192, 193 e 194 della legge vigente concernenti le deliberazioni di maggiore importanza del Consiglio provinciale. A chi vuole affidarlo ora la Commissione il controllo di queste deliberazioni di maggiore importanza? Suppongo alla Giunta amministrativa. Ora, siccome qui si parla di tutte le attribuzioni di essa, comprese quelle concernenti le Opere pie....

Lacava, *relatore.* Ma di questo parleremo all'articolo 75, onorevole Luchini, dove è detto:

" Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferisce l'articolo 60. "

Ed io prego gli oratori che intendono fare qualche osservazione, di tener presenti tutte le disposizioni del disegno di legge; altrimenti perderemo del tempo senza concluder mai nulla: non si deve improvvisare in queste cose. (*Benissimo!*)

Luchini Odoardo. Ma qui si fanno disposizioni concernenti anche le Opere pie e si possono enunciare qui anche le facoltà corrispondenti agli articoli 192, 193 e 194, che più non rimangono in vigore. Non vorrei si creassero antinomie....

Lacava, *relatore.* Ma ne parleremo all'articolo 75!

Giolitti. (*Della Commissione*). Mi scusi l'onorevole Luchini, ma gli articoli da lui ricordati riguardano la tutela e l'amministrazione provinciale, mentre qui si tratta della tutela e dell'amministrazione comunale.

Non si può discutere bene la legge se non si tengono presenti tutti gli articoli.

Presidente. Dunque l'onorevole Luchini Odoardo non insiste; l'onorevole Barazzuoli non è presente e quindi s'intende che rinunzia alle sue proposte. L'onorevole Guicciardini...

Guicciardini. Ho già dichiarato che ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Fazio?

Fazio. Ormai è risaputo che con un nuovo sistema di pressioni (*Vivi rumori*), in compenso di un tardivo e non completo atto di giustizia per l'elettorato amministrativo, ci s'impone di rinunziare a tutti gli istituti liberali e quindi, sicuro che sarebbe inutile l'insistervi, rinuncio al mio emendamento.

Presidente. Onorevole Frola, mantiene il suo emendamento?

Frola. Sodisfatto della nuova formula proposta dalla Commissione, ritiro la mia proposta.

Presidente. Onorevole Della Rocca, mantiene o ritira il suo emendamento?

Della Rocca. Anch'io ritiro la mia proposta.

Presidente. Onorevole Franchetti, mantiene o ritira il suo emendamento?

Franchetti. Il mio emendamento essendo stato accolto, non occorre che io faccia alcuna dichiarazione.

Presidente. Gli onorevoli Florenzano ed Alario hanno proposto la seguente aggiunta:

" È data facoltà alla Giunta provinciale amministrativa di sostituirsi alle amministrazioni locali inadempienti all'obbligo della manutenzione delle strade comunali obbligatorie, provvedendovi coi fondi stanziati nei rispettivi bilanci. "

La mantengono?

Florenzano. Desideriamo sentire su di essa l'avviso della Commissione.

Quest'aggiunta è molto chiara.

Molti comuni violano il disposto della legge che li obbliga alla manutenzione delle strade comunali; e poichè la tutela dei comuni viene ora affidata alla Giunta provinciale amministrativa, noi proponiamo che essa Giunta si sostituisca ai comuni per la manutenzione delle strade comunali obbligatorie quando i comuni vengano meno all'obbligo loro imposto dalla legge.

Presidente. Onorevole relatore?

Lacava, *relatore.* L'onorevole Florenzano, e l'onorevole Alario sanno che noi siamo in tema di tutela amministrativa sui comuni, e che la ma-

nutenzione delle strade comunali è materia di leggi speciali non di quelle sull'amministrazione comunale e provinciale.

Quella legge dà alcune attribuzioni al prefetto, altre alla Deputazione provinciale, ed altre infine al prefetto ed alla deputazione provinciale insieme. Ora non è il caso di voler aggiungere alla Giunta amministrativa queste funzioni che non hanno carattere tutorio.

Quindi prego gli onorevoli Florenzano ed Alario di non insistere, e lasciare che passi quest'articolo 60 che segna un gran progresso, e fa fare anche un gran passo alla legge in discussione.

Presidente. Rimane ora soltanto la proposta dell'onorevole Tegas che consiste in un articolo sostitutivo a quello della Commissione.

Onorevole Tegas, mantiene o ritira la sua proposta?

Tegas. Dal momento che l'onorevole ministro dell'interno, senza dirne la ragione, ha abbandonato il suo progetto non solo, ma ha accettato quello della Commissione, io trovo inutile insistere nel mio emendamento, che non sarebbe accolto nè dall'uno nè dall'altra; quindi lo ritiro. (*Approvazioni*).

Presidente. Allora rimane l'articolo 60 così come è stato concordato fra la Commissione ed il ministro.

Lo rileggo, pregando però la Camera di prestarmi attenzione, poichè sono state introdotte alcune lievi modificazioni alla formola distribuita.

" È istituita una Giunta provinciale amministrativa in ciascuna provincia ed è composta del prefetto, che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano per metà ogni biennio. La rinnovazione dei membri eletti dal Consiglio alla fine del primo biennio è fatta per estrazione a sorte. Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

" I supplenti non intervengono sotto pena di nullità alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

" Sono deferite alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni conferite alla Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865 allegato *A*.

" Sono attribuite alla Giunta provinciale amministrativa le facoltà date alla Deputazione provinciale dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie. Contro le decisioni della Giunta è applicabile l'articolo 18 della medesima legge.

" Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

" La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato. "

Onorevole Borgatta, ha facoltà di parlare. (*Oh! oh! — Rumori*).

Borgatta. Desidero che sia ben stabilito che i supplenti non possano intervenire se non in mancanza dei rispettivi consiglieri effettivi.

Lacava, *relatore*. È detto espressamente nell'articolo.

Presidente. Questa disposizione si applica tanto ai membri elettivi che ai governativi?

Lacava, *relatore*. È evidente.

Presidente. L'onorevole Trompeo ha proposto la seguente modificazione, cioè che, invece di dire: *È istituita una Giunta provinciale amministrativa in ciascuna provincia,* si dica: " In ciascuna provincia è istituita una Giunta, ecc. "

L'accetta, onorevole relatore?

Lacava, *relatore*. La Giunta è ben lieta di accettare la proposta dell'onorevole Trompeo.

Presidente. Sta bene. Metto a partito l'articolo 60 così modificato.

(*È approvato*).

" Art. 61. Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) I sindaci e assessori comunali in alcuno dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni;

f) Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati.

" Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere *a, b, c, d, e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio, che li rende incompatibili. "

Presidente. L'onorevole Borgatta è iscritto su questo articolo.

Borgatta. Pel retto funzionamento della Giunta amministrativa, io credo sia conveniente escludere gli uomini politici, e quindi tanto i deputati al Parlamento che i senatori, e, tra i deputati, non solo quelli che sono eletti nel territorio della provincia, ma anche quelli eletti in altra provincia. (*Rumori*).

Questa mia proposta è in armonia colla legge sulle incompatibilità amministrative del 1882 e quindi credo che debba essere accettata dalla Commissione. Il posto dei deputati e dei senatori è nel Parlamento, e gli uffizi minori possono e debbono, per una giusta divisione di lavoro, essere lasciati ai giovani che desiderano dedicarsi alla cosa pubblica.

Presidente. È presente l'onorevole Toscanelli?

(*Non è presente*).

L'onorevole Bonfadini è presente?

(*Non è presente*).

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

Ercole. Siccome il mio emendamento fu compenetrato nell'articolo 60 testè votato, non ha più ragione di essere.

Presidente. Gli onorevoli Paternostro e Figlia non sono presenti e quindi s'intendono ritirati i loro emendamenti.

L'onorevole Balenzano ha presentato d'accordo con l'onorevole Guglielmi, un emendamento perchè si sopprima la lettera *b*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano.

Balenzano. Prego la Commissione di notare che spesso la Camera vota delle incompatibilità di cui ha troppo spesso a pentirsi. Io comprenderei l'incompatibilità dei Consiglieri provinciali se perdurasse ancora la tutela della Giunta provinciale per le deliberazioni del Consiglio provinciale; ma una volta che la nostra Commissione ha deciso di sottrarre quelle deliberazioni dall'ingerenza della Giunta amministrativa, quale è la ragione della incompatibilità dei consiglieri provinciali di far parte della Giunta amministrativa?

Quasi non bastassero le esclusioni proposte dalla Giunta, l'onorevole Borgatta ne vuole aggiungere un'altra, quella dei senatori; ai quali a me pare che bisognerebbe essere grati se volessero spendere la loro opera nella Giunta provinciale amministrativa. Ma se escludiamo i deputati, i senatori, i sindaci, gli assessori, e i consiglieri provinciali, chi rimarrà, domando io a comporre questa Giunta amministrativa dalla quale potrà dipendere il regolare andamento della amministrazione comunale?

È molto facile stabilire delle incompatibilità; ma non so poi se vi saranno in Italia tante persone competenti oltre quelle che si vogliono escludere. E temo che, se vi saranno, apparterranno a quel partito che gli elettori hanno voluto escludere dalla amministrazione. Di maniera che questo potere tutorio si convertirà in elemento perturbatore delle amministrazioni comunali.

Io quindi prego la Commissione di dichiarare alla Camera se davvero intenda sopprimere l'articolo 75. Nell'affermativa, la prego che tolga la incompatibilità dei consiglieri provinciali, incompatibilità la quale farà sì che non sia possibile avere una buona Giunta provinciale amministrativa.

Nella negativa, io pregherei la Commissione di voler avere la compiacenza di permettere che questa questione rimanga subordinata alla discussione dell'articolo 75.

Se rimarrà l'ingerenza della Giunta provinciale sui Consigli provinciali, allora io comprenderò l'incompatibilità, ma se quella ingerenza verrà tolta, mi sarà lecito sperare, che venga tolta l'incompatibilità dei consiglieri provinciali.

Presidente. Gli onorevoli Cibrario, Gianolio, Palberti e Vayra propongono la seguente modificazione.

" Sostituire alle parole della lettera *b*) le seguenti:

" *b*) I membri della deputazione provinciale. "

L'onorevole Cibrario ha facoltà di parlare.

Cibrario. Quello che ha detto l'onorevole Balenzano, mi dispensa dal dire molte parole a sostegno di questo emendamento, al quale purtroppo non prevedo prospera fortuna.

Già tutta la legge, in quanto riguarda l'amministrazione provinciale, è informata ad un criterio che io dichiaro di non comprendere.

Questa dichiarazione tengo a farla perchè figuri, per lo meno, negli atti della Camera.

Le cure della Commissione e le osservazioni dell'onorevole ministro furono tutte informate a questo concetto, che le Deputazioni provinciali siano un elemento deleterio per l'organismo amministrativo del regno d'Italia e quindi che sia necessario diminuirne l'autorità e scemarne le attribuzioni.

Io non concordo nella premessa e ritengo che le Deputazioni provinciali abbian fatto più bene che male, e ci abbiano dato amministrazioni sag-

gie, senza tante forme, senza tanti imbarazzi e con lodevole economia.

Ma, prescindendo da ciò, e specialmente dopo la nuova forma data all'articolo 60, non vedo ragione di escludere dalla Giunta amministrativa i membri del Consiglio provinciale.

Che cosa fanno in sostanza questi membri del Consiglio provinciale? Qual'è il loro mandato? Quale, la loro importanza, quale l'influenza non legittima che possano esercitare, mentre tutta la loro opera si compendia in pochi giorni annui di intervento al Consiglio Provinciale? Che pericolo c'è ad ammettere questi cittadini eletti con il suffragio nella Giunta amministrativa?

Se vi è ragione di escludere i membri della Deputazione provinciale, vien meno ogni ragione quando si tratta di membri del Consiglio provinciale.

Per conseguenza, senza spendere altre parole, mi limiterò a domandare alla Commissione:

Non ritiene essa che, escludendo a forza d'incompatibilità, il fior fiore delle province, non si abbia poi ad avere questa Giunta amministrativa composta di magistrati in riposo, di vecchi impiegati giubilati? E pare alla Giunta che a codeste persone, le quali vennero giudicate non più atte per deficienza di forze fisiche ed intellettuali a servire nei pubblici Uffici governativi, si possa con pubblico vantaggio affidare la tutela dei comuni e delle Opere pie? Non teme la Commissione che si dica che tutte queste diffidenze per l'elemento elettivo radunato nei Consigli provinciali abbiano per unica origine la gelosa cura di toglier forza ed autorità a coloro che generalmente si accusano di preparare i nostri successori nel mandato legislativo?

Presidente. L'onorevole Summonte non è presente. Anche l'onorevole Puglia non è presente; quindi i loro emendamenti s'intendono ritirati.

Non rimane pertanto che un emendamento dell'onorevole Diligenti; secondo il quale si escluderebbero dal far parte della Giunta provinciale amministrativa gli avvocati e procuratori esercenti.

L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

Diligenti. Dirò due parole soltanto sull'aggiunta da me proposta all'articolo 61. Imperocchè, sebbene cotesta proposta sia nuova per la Camera, essa è di tal natura che non possono sulla medesima non essere già formati i convincimenti dei miei colleghi come lo sono i miei. E forse gli uni sono agli antipodi cogli altri.

D'altra parte, io, amico devoto d'ogni libertà, non ho mai voluto che si esagerasse il principio delle incompatibilità: bensì ho anche sempre pensato che in certi casi esso fosse una suprema guarentigia pei più cospicui interessi pubblici, e ho deplorato anzi che nel nostro paese non se ne sia talvolta tenuto il debito conto.

Ora, se incompatibilità vi debbono essere, a me sembra che nessuna sia meglio indicata di questa. Per me avvocati e procuratori esercenti non possono far parte senza danno per la cosa pubblica o pei privati interessi di questa Giunta provinciale amministrativa.

Imperocchè per le tante e gravissime questioni che devono essere risolute da cotesto nuovo Consesso è inevitabile che o Comuni od Opere pie o privati o quanti infine vi siano implicati ricorrano in un modo o in un altro all'opera di legali e avvocati e i più autorevoli della provincia.

D'altra parte, coll'andazzo che prevale nelle nostre assemblee amministrative, dove sovrabbondano legali e avvocati e vi esercitano la più decisiva influenza, che certo può esser anche legittima e benefica, è a ritenersi che anche a questi Uffici, se non vi si mette alcun ostacolo, verranno eletti procuratori ed avvocati, anzi in alcune provincie forse essi soltanto, come già si è visto in parte nelle Deputazioni provinciali, (pur così meno importanti dell'attuale Giunta) e vi diverranno anche inamovibili come in queste.

Il presidente del Consiglio esprimeva l'altro giorno con incisive parole il timore che i grandi proprietari spadroneggiassero troppo nei comuni rurali. Ora io temo piuttosto che questi nuovi consessi che fabbrichiamo diventino troppo più spesso e più indebitamente un vero *steeple chase* di avvocati e procuratori; e questo, se volete, talora per necessità di cose, ma ripeto, non senza danno e pericolo per molti gravi e delicati interessi.

Imperocchè, se da una parte questi professionisti ricevono degli incarichi dai privati, per le tante e gravi questioni che dovrà risolvere questa Giunta che sarà un vero tribunale amministrativa, e se dall'altra siedono in questa Giunta stessa; essi evidentemente saranno posti nel bivio o di rinunziare alla tutela dei loro clienti, o di farla da giudice e parte; ciò che non sarebbe davvero conveniente.

Si dirà che anche le Giunte amministrative possono aver bisogno degli uomini competenti nelle leggi in molti di cotesti importanti e scabrosi affari; ma in questo caso, io credo che sia molto meglio che ricorrano ad essi, come profes-

sionisti e che li paghino, anzichè li abbiano nel loro seno.

Io credo che siano da temersi bene spesso quei professionisti i quali...

Voci. Basta! ai voti! (*Rumori*).

Diligenti. ... si mostrano così premurosi di assumere uffici che tolgono loro molto tempo senza quasi veruna palese remunerazione; poichè non è possibile ammettere che essi sacrifichino alla leggiera, così gravemente i loro interessi; e quando veramente ciò fosse, non è bene il permetterlo.

Del resto, io ho saputo che questa proposta fu fatta anche in seno della Giunta, la quale esaminò il precedente disegno di legge, presentato dall'onorevole Depretis, e mi venne pur detto che essa rinunziò a quella proposta, principalmente per le insistenze dell'onorevole Depretis.

Altri, è vero, testè mi ha aggiunto che si giudicò liberamente dalla maggioranza di cotesta Commissione che, in qualche provincia, non si sarebbe potuto trovare con facilità questo personale all' infuori del ceto avvocatesco.

Ma io ritengo che quel che si è detto dei piccoli comuni (e forse con esagerazione anche di quelli), cioè che non vi si possano alla lettera trovar persone atte a compiere certi uffici pubblici, non si possa dire egualmente di una provincia, (*Rumori*) per quanto sia piccola. Noi ne abbiamo invero di piccole e con piccoli centri, ma tuttavia non credo che non si possano anche in quelle trovar quattro persone esperte di amministrazione, e anche di legge perchè possono avere la laurea di avvocato senza che esercitino la professione.

In fine, questa mia proposta è avvalorata da autorevoli esempi stranieri. Il presidente del Consiglio disse, l'altro giorno, che il Belgio forniva, tra i primi in Europa il consolante spettacolo di instituzioni politiche ed amministrative, estremamente libere e fiorenti. Io potrei far certo delle riserve, quanto alle instituzioni politiche per un paese che ha il suffragio il più ristretto e i clericali al potere; ma, quanto alle instituzioni amministrative, è certo che nel Belgio esse sono informate ai principii di un largo decentramento, e vi funzionano con molta regolarità ed economia. Ebbene, nella legge provinciale del Belgio, la quale, data dal 30 aprile 1836 (ha la felice sanzione di 52 anni!), non solo sono esclusi (articolo 97) gli avvocati e procuratori, ma ben anco gli ingegneri esercenti e i notai dalla deputazione provinciale, che ivi amministra tutti i pubblici servizi della provincia ed esercita insieme l'autorità tutoria; cotesta deputazione che noi abbiamo così malamente copiato con la legge del 1865, che oggi trattasi di modificare. Tali incompatibilità sono in vigore eziandio nel regno dei Paesi Bassi nell' Impero Russo e anche in altri Stati rispetto a queste Giunte provinciali o autorità tutorie.

Quanto alla Francia, di cui giustamente disse il presidente del Consiglio, che le instituzioni amministrative nel loro complesso avevano la maggiore analogia con le nostre... (*Basta! basta!*) in Francia, dico non ci possono essere queste incompatibilità, perchè ivi non esiste la Deputazione provinciale, nè la Giunta oggi qui in discussione. Infatti colà la tutela, con un sistema forse più autoritario ma certo più semplice ed economico del nostro, è esercitata dal Governo. (*Basta! basta!*) Ed oltre il Consiglio generale, non vi è che una Commissione dipartimentale da esso nominata, che ha il diritto di ispezionare o di controllare durante le vacanze dei Consigli generali l'amministrazione del dipartimento al prefetto confidata.

Quanto poi all' Inghilterra... (*Vivi rumori*).

In Inghilterra non esiste fortunatamente nessuna speciale potestà tutoria, poichè i particolari, gl'interessati, che si credono lesi dagli amministratori del Comune o della *Vestry* in cui il Governo non si ingerisce hanno il diritto di ricorrere ai tribunali.

Io voterei di gran cuore questo sistema, ma poichè questo non è possibile, poichè qui soprattutto dagli uomini del Governo non si fa che decantarci continuamente le istituzioni inglesi senza mai cercare di estenderle od imitarle tra noi in quello che veramente hanno di liberale e di provvido, è giuocoforza contentarci di chiedere che ci si faccia almeno partecipare a quel di meglio che hanno le istituzioni che di più alle nostre si accostano. (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Facciano silenzio.

Dichiaro che, se si continua a rumoreggiare, sospendo la seduta.

(*Con forza*). Io non posso presiedere sedute che siano indegne del Parlamento.

L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Io non faccio discorsi, ma parlo da uomo pratico. E come tale credo che sia necessario comprendere fra gli esclusi gli amministratori delle Opere pie.

Presidente. Onorevole Cucchi, la Commissione ha già prevenuto il suo desiderio, presentando un'aggiunta in proposito.

Cucchi Luigi. Sono sodisfattissimo.

Presidente. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sopra i tre emendamenti presentati, cioè su quelli dell'onorevole Cibrario, dell'onorevole Balenzano e dell'onorevole Diligenti.

Lacava, *relatore.* Dirò subito che la Commissione modifica in questi termini la lettera *e:* " Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni; *e delle Opere pie* " dappoichè anche le Opere pie sono sottoposte alla tutela della Giunta provinciale amministrativa.

Come la Camera ha udito dai diversi oratori, vi sono due correnti; una per allargare ed una per limitare le incompatibilità; or bene, la Commissione segue una via di mezzo, e quindi *a priori* si può ritenere che le sue proposte siano le migliori.

Prego quindi l'onorevole Borgatta di non insistere nel volere la incompatibilità anche pei senatori. I senatori si trovano in condizione diversa dai deputati; essendo trattenuti per molto minor tempo fuori della loro provincia; e per questo motivo anche nella proposta dell'onorevole Depretis essi erano ammessi, nella Giunta amministrativa.

L'onorevole Balenzano poi parte da un supposto non esatto: egli ritiene che la Commissione abbia rinunziato all'articolo 75, per il quale la Giunta esercita la sua vigilanza anche sui Consigli provinciali; mentre la Commissione mantiene interamente quell'articolo.

Ora, come è possibile non escludere i consiglieri provinciali dalla Giunta, dal momento che, non escludendoli, verrebbero ad esser parte di quella Giunta che vigila e sindaca gli atti cui essi stessi hanno come consiglieri provinciali partecipato?

Ecco perchè è una necessità porre fra gli incompatibili anche i consiglieri provinciali.

La Commissione poi non potrebbe accettare l'esclusione degli avvocati e procuratori esercenti, come vorrebbe l'onorevole Diligenti; perchè, se ammettessimo questa esclusione, dovremmo anche eliminare gli architetti, gli ingegneri che dirigono le opere dei comuni e delle provincie; e via via procedere ad esclusioni infinite; tanto che finiremmo per non trovare più nessuno che possa far parte di questa Giunta.

E si badi che, come è stata costituita, essa è un vero tribunale; ha non solo funzioni di vigilanza e di tutela; ma altresì funzioni giurisdizionali, perchè è giudice anche dei ricorsi contro gli atti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, dei comuni e delle Opere pie, ecc., ed è perciò che la Commissione non può accettare gli emendamenti presentati.

Presidente. Onorevole Balenzano, ritira o mantiene la sua proposta?

Balenzano. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Cibrario.

Presidente. Onorevole Borgatta?...

Borgatta. Io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento per quella parte che concerne la esclusione dei senatori; desidererei però che la Commissione mi dicesse se acconsente di escludere i deputati in modo assoluto, cioè tanto che siano eletti nella provincia o che siano eletti in una altra provincia.

Lacava, *relatore.* Io non posso accettare questa limitazione, perchè i deputati eletti fuori della provincia, possono benissimo far parte di questa Giunta amministrativa; mancando in questo caso ogni ragione di incompatibilità.

Borgatta. Io mantengo la mia opinione che sia pericoloso permettere ad uomini politici di entrare a far parte della Giunta amministrativa, perchè essi vi porteranno le loro passioni politiche, vi eserciteranno una influenza prevalente, e si imporranno agli altri membri della Giunta. Ma poichè la Commissione non accetta l'emendamento io non vi insisto.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Cibrario ha facoltà di parlare.

Cibrario. Io era dubbioso assai se dovessi mantenere il mio emendamento, poichè so che hanno scarsa fortuna gli emendamenti non accettati dalla Commissione, ma, dopo le dichiarazioni del relatore, mi sono convinto che è mio dovere di mantenere questo emendamento. Il relatore infatti non ha addotto contro di esso che questa ragione: che l'articolo 75 del progetto, che la Commissione mantiene, ha affidato alla Giunta amministrativa la facoltà di annullare anche le deliberazioni del Consiglio provinciale quando siano contrarie all'interesse della provincia.

Ma sa il diligentissimo relatore che all'articolo 75 sono stati presentati parecchi emendamenti, ed uno fra gli altri soppressivo di quell'articolo è stato presentato da me e da altri colleghi. Diremo allora come paia a noi ingiusto che si dia quella facoltà ad una Giunta amministrativa, di cui fanno parte quattro consiglieri provinciali.....

Giolitti. (*Della Commissione*) Ma non ce n'è nessuno!

Cibrario .. od almeno quattro eletti dal Consiglio provinciale. Ma... questo lo vedremo in seguito ed io confido che la Camera non approverà

l'articolo 75 e così mancherà assolutamente ogni appoggio alla tesi dell'onorevole relatore. Mantengo quindi il mio emendamento.

Giolitti. (*Della Commissione*). Devo far notare all'onorevole Cibrario che la Giunta amministrativa, oltre alle attribuzioni di tutela, ha pure attribuzioni giurisdizionali e che alla medesima, giusta l'articolo 62, si ricorre anche contro i provvedimenti dei Consigli provinciali. Non si può quindi ammettere che il consigliere provinciale prenda parte ad una deliberazione, e poi sia giudice della legalità e giustizia della deliberazione stessa. Così il consigliere provinciale sarebbe chiamato a giudicare il suo operato.

Presidente. Ritirato adunque l'emendamento dell'onorevole Borgatta, rimane quello dell'onorevole Cibrario il quale vuole esclusi dalla Giunta amministrativa non i consiglieri provinciali ma soltanto i membri della Deputazione provinciale.

Pongo a partito questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Diligenti, il quale propone:

" Sono esclusi dal far parte della Giunta amministrativa gli avvocati e procuratori esercenti. „

Diligenti. Io sono tanto convinto della bontà della mia proposta che, pur avendo poca fiducia ch'essa sia accolta dalla Camera, mi sento costretto a mantenerla. (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio, se no si dirà che sono gli avvocati e i procuratori che rumoreggiano. (*Ilarità prolungata*).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Diligenti.

(*Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Diligenti è approvata — Applausi — Commenti*).

Smettano dai rumori altrimenti non si può andare avanti.

Rileggo dunque l'articolo come rimane formulato:

" Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) I sindaci e assessori comunali in alcuno dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia, dei comuni e delle Opere pie.

f) Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati.

g) Gli avvocati ed i procuratori esercenti.

" Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere *a, b, c, d, e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra otto giorni dall'elezione medesima rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili. „

Pongo a partito questo articolo, così emendato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

" Art. 62. La Giunta provinciale amministrativa pronuncia, salvo il disposto negli articoli 64 e 65 della presente legge, sui reclami contro ogni provvedimento, dei sindaci, delle Giunte comunali, dei Consigli comunali, delle Deputazioni e dei Consigli provinciali, sulle seguenti materie:

a) polizia rurale o urbana;

b) professioni ed esercizi, usi e spettacoli pubblici, concessioni, licenze, divieti e certificati;

c) esposti, spedalità e spese relative;

d) opere stradali, fluviali, idrauliche, marittime;

e) foreste, miniere, pesca, caccia;

f) circoscrizioni, perimetri e classazioni;

g) atti od omissioni sugli affari attribuiti per leggi amministrative alle autorità suddette pei quali l'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865 ammette il ricorso in via gerarchica. „

Ha facoltà di parlare intorno a questo articolo l'onorevole Ricci Vincenzo.

Ricci Vincenzo. Rinuncio.

Presidente. L'onorevole Chimirri aveva presentato un emendamento?

Chimirri. Essendo stato accolto in parte anche questo mio emendamento dalla Commissione, non insisto.

Presidente. L'onorevole Figlia è presente?

(*Non è presente*).

L'onorevole Di Rudinì aveva presentato una proposta sostitutiva. È presente?

(*Non è presente*).

Non essendo presente, s'intende che non vi insiste.

L'onorevole Frola ha facoltà di parlare. (*Vivi rumori*).

Presidente. Ma facciano silenzio.

Come è possibile che si possa discutere a questo modo?

Onorevole Frola, mantiene Ella il suo emendamento?

Frola. Mi pare necessario aggiungere le parole: *con deliberazione motivata,* là dove si parla della procedura da seguirsi davanti alla Giunta provinciale amministrativa, poichè ad essa si dànno attribuzioni di un tribunale, ma non si stabilisce il metodo delle decisioni.

Presidente. L'onorevole Sacchi ha proposto la soppressione di questo articolo. Ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Sacchi. Il mio emendamento è molto semplice e per l'ora del tempo, anzichè svolgerlo, accennerò alle ragioni che mi hanno fatto proporre la soppressione dell'articolo 62. La Commissione nelle varie disposizioni circa la Giunta amministrativa, alle facoltà tutorie prima spettanti alla deputazione provinciale, ebbe ad aggiungerne altre giurisdizionali volendo formarne una specie di tribunale di contenzioso di prima istanza, in tutte le questioni relative agli atti della vita comunale. È una innovazione che si era voluto tentare anche nella passata legislatura, con questa differenza però, che allora si rendeva la Giunta giudice altresì dei reclami contro le autorità governative locali, ed oggi invece si vuole attribuire ai privati la facoltà del reclamo solo contro le deliberazioni dell'autorità comunale.

Per me tutte queste disposizioni hanno un vizio generale, quello di ridurre il comune allo stato di riparto burocratico, ossia quello di sopprimere i resti dell'autonomia comunale. Già trovavasi il comune per la legge vigente così ristretto nella sua libertà da non poter deliberare su nessuna grave questione senza il consenso dell'autorità tutoria: non sulle strade, non sull'uso dei beni comunali, non sui regolamenti di igiene, non sulla polizia urbana, non sull'acquisto o sull'alienazione di stabili, non sui mercati, infine su nessuna materia di qualche importanza. La legge attuale aveva dunque già ridotto il comune allo stato di minorenne.

Tuttavia era alla capacità del comune lasciata ancora qualche cosa; era per così dire ridotto allo stato di minorenne emancipato.

Orbene la Commissione non potè più tollerare neppur questa condizione e volle sopprimere fin l'ultima traccia di autonomia comunale.

L'articolo 62, proposto dalla Commissione è in una parte inutile, in un'altra parte eccessivo.

Permettete, onorevoli colleghi, che pochissime parole io dica a giustificazione di questa grave censura, che muovo alla Commissione.

Anzitutto credo che non sia mai conveniente in una legge, destinata a regolare una determinata materia, toccare di traverso le più grandi questioni, che possono interessare la vita interna dello Stato.

E qui è proprio il caso, perchè la Commissione di traverso viene a toccare un gravissimo quesito quello della giustizia nell'amministrazione.

Io vi prego, onorevoli colleghi, di portare attenzione all'articolo 62 della legge, quale è proposto dalla Commissione.

Nella prima parte si fa una indicazione di materie, le quali, cominciando dalla polizia rurale ed urbana, sono regolate da leggi speciali e quindi è assolutamente senza efficacia la proposta. A quale scopo la Commissione ha indicato le opere stradali, mentre la legge sui lavori pubblici ne disciplina il reclamo gerarchico? Lo stesso dicasi per le opere fluviali e idrauliche. E, notate bene, non è niente affatto vero che la Commissione abbia almeno introdotte delle garanzie per quei reclami, come essa andò proclamando nella sua relazione. No: essa ha chiaramente sancito nello articolo 65 che nulla è innovato alle prescrizioni della legge sul contenzioso amministrativo, la quale determina che nelle speciali materie sono dalle leggi speciali regolati i reclami; ha sancito ancora che devono essere rispettate le attuali competenze amministrative oltre a quelle giudiziarie, e infine ha sancito all'articolo 64, numero 2, che, se le leggi attribuiscono il reclamo al Governo, nulla sia immutato

Ma vi è ancora di peggio. Io domando come si venga, in una legge organica che si dovrebbe intendere destinata a rimanere per lunga età fondamentale, a parlare di reclami in materia di igiene e sanità pubblica contro le deliberazioni comunali, quando non solo l'attuale legge di sanità pubblica ha stabilito una speciale competenza dei consigli sanitarii, ma abbiamo all'ordine del giorno un disegno di legge sulla pubblica sanità, già approvato dal Senato ed a noi presentato sotto gli auspici di una splendida relazione del nostro egregio collega Panizza, il quale sopprime la competenza del comune in codesta materia? E valga il vero: per quel disegno di legge la tutela della sanità pubblica è affidata a un Consiglio superiore di sanità, a un Consiglio sanitario provinciale, a un medico provinciale e ad un ufficiale sanitario comunale. E con l'istesso

errore la Commissione indica materia di reclamo, contro provvedimenti comunali, le professioni e gli esercizi, mentre o si tratta di professioni liberali, e ciascuna ha proprie leggi o si tratta di esercizi pubblici e provvede la legge di pubblica sicurezza. E così via, potrei rilevare una per una tutte le materie indicate nella prima parte e dimostrare che la Commissione, sempre per la riserva consegnata nell'articolo 65, ha creato un tribunale senza materia da giudicare. E così ho dato ragione della prima parte della mia censura.

Ma, dissi già, vi è una parte di questo articolo, che è assolutamente eccessiva ed è l'ultima parte, ove è stabilito essere pure materia di reclamo alla Giunta amministrativa: tutti gli atti e tutte le ommissioni sugli affari attribuiti per le leggi amministrative alle autorità comunali e provinciali. Ogni atto adunque, ogni ommissione dell'autorità comunale può dare ragione di reclamo dinnanzi alla Giunta amministrativa. Ora io domando alla Commissione: che cosa resta di competenza al Consiglio comunale? Il comune moderno è figliazione del comune antico con questa essenziale differenza che i poteri politici sono accentrati nella Camera. Ma nei limiti dell'amministrazione locale io non intendo il comune se non come arbitro dei proprii atti: sola guarentigia l'autorità giudiziaria, che è sempre competente qualora si commetta violazione di legge. Io comprendo insomma che la legislazione dello Stato determini i limiti della competenza del comune, ad esempio, dell'imponibilità, ma dentro questi limiti sovrano dev'essere il Consiglio comunale. Anzi io non comprendo nemmeno le così dette facoltà di tutela attribuite prima alla Deputazione provinciale ed ora alla Giunta amministrativa; io voglio un comune maggiorenne. Certo qui sorgerebbe la difficoltà dei piccoli comuni, spesso insufficienti a compiere i gravi doveri che loro incombono; ma non è detto che debba sempre permanere l'attuale circoscrizione e l'assurdità di dare gli stessi poteri al comune di Milano e a quello di Peretola.

Il lavoro adunque della Commissione è deleterio per il comune. E mentre a questa splendida organica istituzione della storia italiana si rivolgono invocazioni continue, voi lo avete ridotto ormai ad un riparto burocratico: non lo considerate più oramai che come un'autorità amministrativa.

Nè dico questo per mia personale interpetrazione. Nella relazione sulla riforma comunale presentata nella passata legislatura, dalla quale è riassunta la parte dell'attuale relazione che tocca la materia dei reclami, avvi la più evidente prova di quel che io dico.

Nel 1884 la Commissione si propose il quesito: se doveva farsi una tabella indicativa delle materie sulle quali doveva darsi reclamo alla Giunta *pro tribunali*. Ed in proposito aveva rivolto domanda al presidente del Consiglio, onorevole Depretis, il quale, con quella cautela che distingueva ogni suo atto, rispose: " *Omnis definitio periculosa in jure.* "

La Commissione allora si appigliò al partito di mezzo, omettendo nella legge le tabelle, ma dandone una esemplare nella relazione. In essa la Commissione dichiara espressamente di annoverare materie che mancano di possibità di reclamo, che sono abbandonate alle autorità locali, e che dovrebbero dunque essere assoggettate alla giustizia della Giunta amministrativa.

La tabella è molto lunga; ma io non ne trarrò che due o tre esempi presi a caso e che basteranno a mostrare quale sia il concetto che la Commissione d'allora e l'attuale, interprete sempre lo stesso relatore, hanno dell'autorità comunale.

Una delle materie troviamo così indicata: Consiglio comunale; legge sulle opere pie; articolo 24; domanda di riforma delle Opere pie che vennero meno al loro fine. Ora tutti sanno che le riforme non si decretano dai Consigli comunali, ma dal Governo con Decreto reale sentito il Consiglio di Stato. Quello comunale non ha altra facoltà che di proporre la riforma. Ebbene, anche questa semplice facoltà di domandare la riforma delle Opere pie, secondo le indicazioni di quella tabella, sarebbe oggetto di reclamo dinanzi alla Giunta amministrativa. Ma vi è peggio; è nella tabella, indicato anche l'articolo 28 dal quale è demandata ai Consigli comunali la nomina del presidente e dei membri della Congregazione di carità. Ebbene, o signori, nel pensiero della Commissione un cittadino malcontento delle nomine potrà portare reclamo alla Giunta amministrativa, davanti alla quale si discuteranno i criterii personali, coi quali il Consiglio comunale divenne alla nomina.

Le leggi e i decreti sull'amministrazione scolastica attribuiscono al Consiglio comunale la nomina di due membri del Consiglio provinciale scolastico. Ebbene, anche questa è materia indicata nella tabella della Commissione per farne materia di reclamo alla Giunta amministrativa. E così le leggi finanziarie determinano il quanto per cento si possa tassare o sopratassare dal comune. Ma nei limiti della legge certamente è arbitro il Consiglio comunale di tassare. Ebbene, no; non sarà più arbitro, perchè si potrà por-

tare in via di reclamo la questione alla Giunta amministrativa.

Non è più vero dunque che la gestione del comune sia affidata agli eletti dal suffragio che state per allargare? No, perchè la gestione del comune voi l'affidate alla Giunta amministrativa. Non volete più che sia la pubblica opinione rappresentata dagli eletti del popolo la quale regga le cose del comune; bensì le deve reggere una Giunta, la quale è vero che in maggioranza sarà composta di elementi elettivi, ma questi sono di secondo grado, eppoi in pratica prevarranno gli elementi governativi per molte ragioni evidentissime.

Nè si risponda che il reclamo provvede a possibili errori del Consiglio comunale. Tutte quante le assemblee elettive possono errare; ma al disopra delle assemblee elettive, nell'àmbito dell'esercizio della sovranità popolare, non si può ammettere alcun potere di revisione senza minare le fondamenta delle libertà pubbliche. Nè alla pubblica opinione manca il mezzo di correggere gli errori delle assemblee elettive. Il Consiglio comunale si rinnova ogni anno e qualunque deliberazione può essere modificata e revocata con gli spostamenti di maggioranza.

Quest'articolo 62, che così di straforo s'introduce nella legge, dovrebbe richiamare alla vostra memoria, onorevoli colleghi, una grande discussione fattasi nel 1864 la quale dimostra come i più grandi cultori del diritto pubblico italiano abbiano lottato per ottenere la libertà degli ordini amministrativi. Noi invece facciamo un passo indietro e veniamo a togliere l'ultima traccia di autonomia comunale per raccogliere interamente la gestione del Comune nella Giunta amministrativa e così credere d'aver risolto una delle questioni attinenti al contenzioso amministrativo, di avere cioè portato la giustizia nell'amministrazione comunale.

So bene che non è l'ora di percorrere questo campo; so bene che non è l'ora di intrattenere la Camera su gravi questioni di diritto, che ricercano i più riposti meandri della vita pubblica italiana: ma io non poteva lasciar passare cotesto strappo ultimo, che si fa alle libertà comunali, cotesta errata soluzione di un grande problema, sul quale è gravissimo danno che manchi la parola di quello insigne uomo, che è l'onorevole Mancini, senza protestare contro un sistema che un po' alla volta ci condurrà alla soppressione del Comune.

E poichè il progetto ministeriale non conteneva questo articolo, che è parto della Commissione, è sperabile che la Camera sia lasciata libera dall'onorevole presidente del Consiglio in questa parte di votare come crede: sicchè essa possa con tranquillità votar contro allo articolo della Commissione, senza timore di compromettere la legge, ben io sapendo che se il Governo avesse mutato nel frattempo pensiero e intervenisse per qualche compromesso a sostenere l'articolo della Commissione, la Camera voterebbe questo e qualsivoglia altro articolo.

Vi è nell'ordine del giorno un disegno di legge che indica la sede opportuna per trattare siffatta materia: intendo parlare del disegno di legge, già votato dal Senato e sul quale è già distribuita la relazione del nostro collega onorevole Tondi, riguardante la riforma del Consiglio di Stato. Con quel disegno di legge si costituisce una sezione destinata al contenzioso amministrativo.

Or bene, quando quel disegno di legge verrà innanzi alla Camera, e sarà fra breve, noi affronteremo allora *ex-integro* il problema del contenzioso amministrativo. Allora noi vedremo quali saranno i limiti, entro i quali si deve lasciare la libertà, per averne la responsabilità, agli amministratori, e quali invece siano i limiti, entro cui alcuni grandi interessi possano aver bisogno di protezione.

Ed allora, quando si sieno determinati siffatti criterii di garantia amministrativa, allora con altra legge si potrà determinare la prima istanza del contenzioso, dalla quale possa essere ricorso alla sezione del Consiglio di Stato. Oggi invece è assai prematura la risoluzione del problema fatto così parzialmente e, si può dire, senza che l'attenzione della Camera sia stata richiamata alla qualità e gravità del problema.

È strano in vero che la Commissione, nella sua relazione, citi i lamenti di scrittori e uomini politici, contro la mancanza di giustizia nell'amministrazione, a proposito dell'amministrazione comunale, mentre quei lamenti, lungi dall'essere fatti contro le povere autorità comunali, investono l'accentramento dei poteri governativi; investono il potere dei ministri e dei prefetti, e non già quello dei Consigli comunali.

Ed è anche strano che la Commissione ci ammannisca nella sua relazione della legislazione comparata, che dovrebbe in verità sconsigliarla dalla propria riforma. Io non so come si possano confrontare le legislazioni europee coll'italiana sul contenzioso amministrativo, mentre la nostra è infinitamente più innanzi di tutte. Si citano la Prussia e la Francia, la Germania e la Spagna, che tutte mantengono il contenzioso amministrativo ormai condannato dalla scienza dell'amministrazione, di fronte all'Italia che l'ha abolito nel

1865 con una legge di cui non si può supporre la più liberale.

Che se mai qualcuno pensasse ad arbitrii di sindaci, io farei loro osservare che l'articolo 64 n. 1, salva tutti gli atti del sindaco che veramente siano importanti. Se il sindaco eseguisce materialmente i deliberati del comune non possono gli atti del sindaco come tali dar ragioni di reclamo: se invece vuolsi pensare agli atti del sindaco in materie di igiene o di polizia, in tal caso esso agisce come ufficiale del Governo, e nessuno può ricorrere alla Giunta amministrativa.

Per queste ragioni io propongo che, almeno per non pregiudicare la grave questione del contenzioso amministrativo, si rinvii questa parte alla legge sul Consiglio di Stato; non perchè in quella legge si possa regolare la prima istanza, ma perchè discutendo quella si fisseranno i criterii se e come possano poi essere stabiliti i tribunali di prima istanza. E allora io spero che schiveremo il pericolo di sopprimere l'autonomia comunale.

Che, se la mia proposta di soppressione dell'articolo 62 fosse combattuta dal Governo e perciò non passasse, io non avrei più che una speranza, anzi una ferma fiducia. Ho fiducia che malgrado questi gravi errori, malgrado questi peggioramenti che nella parte di cui discorro la Commissione ha introdotto nel disegno ministeriale, in suffragio popolare, una volta allargato, abbia, in occasione di elezioni amministrative, a ricordare ad elettori ed eletti, che esso è pure quel suffragio che manderà poi alla Camera i rappresentanti politici.

In altri termini, io mi affido che la lista unica porterà questo effetto: di rammentare ai rappresentanti della nazione, che la libertà non consiste solamente nella libertà di parola in quest'Aula o nei comizii o nei giornali, ma consiste anche nel rispetto delle autonomie locali. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Fazio vorrebbe sopprimere nel primo capoverso le parole: *delle deputazioni.*

Fazio. Vi rinunzio.

Presidente. Sta bene. L'onorevole Balenzano vorrebbe sopprimere, pure nel primo capoverso, le parole: *e dei Consigli provinciali.*

Balenzano. Ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Ferrari Luigi aveva pure proposto un emendamento.

Ferrari Luigi. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Nasi vorrebbe fare quest'aggiunta:

" *h) quote d'imposta comunale, secondo le varie leggi e regolamenti.* "

Mantiene il suo emendamento?

Nasi. Sì.

Presidente. Ha facoltà di parlare per svolgerlo.

Nasi. Vorrei che fossero di competenza della Giunta provinciale le questioni concernenti le quote d'imposta comunale; e parmi necessario l'emendamento, perchè il disegno di legge, non provvedendo a questo proposito, lascia alle Deputazioni provinciali attribuzioni, che logicamente non le possono più appartenere.

Presidente. Ella rinunzia a svolgere il suo emendamento?

Nasi. L'ho già svolto.

Presidente. Sta bene. L'onorevole Marcora ha presentato una proposta sostitutiva.

Ha facoltà di parlare per svolgerla.

Marcora. La proposta mia e dell'onorevole Della Rocca aveva per oggetto di completare l'articolo 62 proposto dalla Commissione, assicurando la pubblicità delle adunanze della Giunta e il contradittorio delle parti interessate, giusta le idee da me già esposte in nome dell'estrema Sinistra nella discussione generale.

Coll'articolo 63 nuovamente proposto dalla Commissione si provvede sostanzialmente ai nostri desideri e quindi l'emendamento non avrebbe più ragione di essere.

Peraltro, a togliere i dubbi che ancora potrebbero sussistere e particolarmente quelli ai quali darebbe motivo il dottissimo discorso dell'amico mio onorevole Sacchi, mi permetto, anche a nome del collega Della Rocca, di esprimere due desiderii alla Commissione e al Governo.

Noi vorremmo, cioè, essere assicurati che nel regolamento sarà in primo luogo effettivamente sancito il contradittorio delle parti, e che, in secondo luogo, sarà accuratamente e precisamente stabilita l'indole dei reclami soggetti al giudizio della Giunta. Tali reclami debbono, a nostro credere, riguardare quelle lesioni d'interessi privati, le quali, con la legge attuale, non hanno altro mezzo di difesa all'infuori dei ricorsi al Re, e per le quali la disposizione dell'articolo 62 segna davvero un decisivo progresso.

Con queste due raccomandazioni, che spero verranno accolte, ritiro l'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, *relatore.* Comincio dal dichiarare che la Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Frola, il quale propone che la Giunta provinciale amministrativa pronunci con deliberazione motivata,

sebbene, nell'articolo 63, che discuteremo dopo, sia detto che, con decreto reale, saranno determinate le norme per la procedura innanzi alla Giunta, e quindi, in quell'articolo, si potrà determinare quello che propone l'onorevole Frola, cioè di stabilire che vi sia una deliberazione motivata.

S'egli però insiste, la Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare il suo emendamento.

Crispi, *presidente del Consiglio.* È inutile!

Lacava, *relatore.* All'onorevole Sacchi, che ha fatto un lungo discorso criticando l'articolo 62, mi permetterò di rispondere brevemente.

In questo articolo v' è tutto il desiderato di molti anni di discussione e di studi sulla legge comunale e provinciale, e sulla legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Sino da quando il contenzioso amministrativo fu abolito, si osservò una lacuna nella nostra legislazione; si vide che mancavano mezzi per garantire la giustizia nell'amministrazione; poichè molti reclami mossi dai privati contro i sindaci, le Deputazioni provinciali, i Consigli comunali e provinciali, e diretti alle autorità (sindaci, prefetti, sotto-prefetti, ecc.) restano inesauditi; tutti i reclami per gli atti ed omissioni di cui parla l'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo non sono decisi secondo quella giustizia amministrativa che è stata tanto reclamata: ed a ciò appunto provvede l'articolo 62.

Che cosa dice quest'articolo 62? Distrugge forse i municipii, le provincie?

Ma niente affatto, onorevole Sacchi!

Esso riguarda soltanto i reclami che possono farsi contro questi corpi locali, quando escano coi loro atti dalla legge, quando non compiano gli atti voluti dalla legge, quando neghino ai cittadini quello che la legge prescrive, ed i cittadini non avrebbero altro mezzo di ricorso.

Ecco quello che stabilisce l'articolo 62 che è una grande garentia, una grande innovazione in questa legge. Dunque non nega e non distrugge nulla; e se Ella, onorevole Sacchi, vuol guardare, con il suo solito acume, questa disposizione, non vi troverà nulla di quanto Ella ha detto.

Qui si provvede a quello che noi abbiamo tanto tempo lamentato come una lacuna nel nostro ordinamento amministrativo: perchè vi sono degli interessi che non possono andare innanzi all'autorità giudiziaria e debbono essere invece risoluti dalle autorità amministrative; e quando queste non dieno nessun esito ai reclami in proposito, allora il presente articolo dispone che si possa ricorrere a questa Giunta provinciale amministrativa la quale dirà al ricorrente se abbia torto o ragione.

L'onorevole Marcora propone che " la Giunta provinciale amministrativa, salvo il disposto degli articoli 64 e 65 della presente legge, pronunzi in contradittorio. "

Io non ho difficoltà di accettare questi emendamenti, solamente mi permetto di soggiungere che ciò trovasi implicitamente nell'articolo 63; con regolamento sarà detto non solo in seduta pubblica, ma anche in contradittorio.

Quindi se vuolsi disciplinare anche di più questa materia, ne parleremo nell'articolo 63. Sotto questo punto di vista potrei accettare la proposta degli onorevoli Marcora e Della Rocca.

Un' altra cosa debbo aggiungere all'onorevole Sacchi; egli dice: badate, voi avete usato delle tabelle. Ma delle tabelle non se ne parla più, poichè esse erano nel progetto di legge dell'onorevole Depretis; ed io comprendo anche i dubbi...

Sacchi. Erano nella relazione della Commissione.

Lacava, *relatore.* Sì, erano nella relazione della Commissione, ma sul progetto dell'onorevole Depretis.

Ma noi non ne abbiamo parlato più, appunto perchè potevano nascere dei dubbi, perchè poteva stabilirsi qualche cosa che era devoluta a legge speciale.

L'onorevole Sacchi dice inoltre: voi distruggete le garanzie che riguardano i Consigli scolastici. Ebbene, la Giunta ha fatto delle riserve, ha detto che nulla è innovato alla competenza dei Consigli scolastici, di Commissioni, Comitati, Collegi, come pure nulla è innovato, per quanto riguarda leggi speciali, e la Corte dei conti, ad eccezione della materia la quale non trova giudici.

Ecco perchè la Commissione mantiene questo articolo, nel quale consiste la maggior parte della legge, ed accetta la proposta dell'onorevole Frola insieme con quella degli onorevoli Marcora e Della Rocca qualora essi non credano che le loro proposte siano già comprese nell'articolo 63.

Crispi, *ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, *ministro dell'interno.* Questi emendamenti non sono necessari.

Fino a che nella legge era stabilito come si doveva procedere innanzi alle Giunte amministrative provinciali, era logico che nella legge medesima s'introducessero tutte le discipline necessarie perchè questi giudizi innanzi alle medesime Giunte procedessero regolarmente.

Ma quando con articolo speciale si è dato autorità al potere esecutivo di decretare la procedura necessaria per questi giudizi, in quella procedura entra tutto ciò che occorre per ottenere i pronunziati che da quella Giunta si chiederannno. Del resto. in queste disposizioni non c'è nulla di nuovo.

Anche nella legge costitutiva della Corte dei conti, fu data al potere esecutivo la facoltà di prescriverne la procedura, il che fu fatto per decreto reale.

Dunque quegli emendamenti non hanno ragione di essere. Ed è strano, o signori, che questo articolo 62, del quale si discute, abbia potuto aver contro un oratore così vivace come l'onorevole Sacchi.

In verità, la materia del contenzioso amministrativo ha bisogno di una legge che la disciplini, nè può rimandarsi questo lavoro alla legge pel Consiglio di Stato che è una legge speciale.

La legge pel Consiglio di Stato, che fu approvata dall'altro ramo del Parlamento e che trovasi ora innanzi a voi, stabilisce una sezione contenziosa in quell'alto Consesso. Bisogna quindi organizzare i tribunali di prima istanza, i quali dovranno trattare le stesse materie. Ora la Giunta provinciale amministrativa sarà uno di questi tribunali.

E creda l'onorevole Sacchi, che non è un' offesa alla libertà l'avere indicate quali siano le materie per le quali si ricorre a questa Giunta. L'articolo 62 non stabilisce che garanzie.

Attualmente tutti questi reclami si dirigono ai pubblici funzionarii, ai prefetti, ai ministri, i quali decidono spessissimo senza che gl'interessati prendano parte *nei giudizii*. Orbene, oggi noi sciogliamo un voto del Parlamento e stabiliamo una norma per tutti questi giudizii che prima dispoticamente si facevano.

Quando nel 1864 si discusse la legge per l'abolizione del contenzioso amministrativo, molti di coloro i quali anch' essi volevano la riforma, volevano cioè che si deferissero ai tribunali le questioni di diritto civile, erano contrarii all'abolizione dei tribunali amministrativi, e fra questi ero io, oggi il solo superstite, perchè gli altri deputati che parteggiarono per questa idea, l'illustre Rattazzi, ed il compianto deputato Cordova, non sono più in mezzo a noi.

Or bene, noi dicevamo che, coll'abolizione dei tribunali del Contenzioso amministrativo, non si spegneva il Contenzioso amministrativo, il quale era in *re ipsa* in tutti gli affari, e che per questi si richiedevano le garanzie di un giudizio pubblico, ed una difesa degli interessati.

Oggi noi stiamo riparando in parte a tale lacuna per questi giudizii. Più tardi dovremo stabilire i magistrati inferiori che di queste materie debbano occuparsi. Intanto non abbia paura l'onorevole Sacchi; la libertà dei Comuni non sarà toccata dalla disposizione scritta nell'articolo in discussione; al contrario, i Comuni ed i privati avranno una garanzia, ricorrendo alla Giunta provinciale amministrativa.

Dopo ciò, prego la Camera di voler votare l'articolo, come è stato proposto dalla Commissione.

Presidente. Dunque la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Frola?

Lacava, *relatore*. La Commissione, accettandolo, ha però dichiarato che era inutile per l'articolo 63.

Presidente. Onorevole Frola, insiste nel suo emendamento?

Frola. Mi permetta una sola parola. Io ho osservato che, nell'articolo 63, si parla del modo con cui procede la Giunta, ma non del modo con cui pronunzia il suo giudizio; però dal momento che l'onorevole presidente del Consiglio mi assicura che questo mio emendamento sarà incluso nel decreto reale sulla procedura non credo d'insistere.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Balenzano ha già ritirato la sua proposta.

Lacava, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, *relatore*. Domando scusa all'onorevole Nasi se non gli ho risposto, ma già gli aveva fatto conoscere verbalmente l'avviso della Commissione sul suo emendamento.

Le sovrimposte comunali, secondo le varie leggi e regolamenti, sono unite con le provinciali e noi non dobbiamo confondere le une con le altre; è perciò logico che anche le provincie abbiano voce in questa materia. Io credo che sia il caso di lasciare le leggi ed i regolamenti tali e quali come sono. Si vedrà poi dalla sorte che avranno le imposte provinciali, se sarà il caso di aggiungere la facoltà proposta dall'onorevole Nasi a quelle che competono alla Giunta provinciale amministrativa. E perciò sarebbe meglio che questa sua proposta la rimandasse a quando si discuterà dei tributi locali; allora sarà il caso di vedere se potranno essere completate le funzioni della Giunta.

Presidente. Dunque insiste, onorevole Nasi?

Nasi. Mi pare che ci sia un malinteso. (*Rumori*).

Presidente. Ma dica se insiste o no nella sua proposta.

Nasi. C'è un malinteso, ripeto, ed è questo. Io avevo proposto un' aggiunta all'articolo 60, per togliere alle Deputazioni provinciali le attribuzioni, che le vengono deferite dalle leggi 14 giugno 1874 e 1° marzo 1886, per quanto riguarda la sovrimposta. Non potei trovarmi presente, nel momento che si discusse quell'articolo; e la proposta non fu accolta dalla Commissione, che lasciò senza alcun provvedimento questa materia non prevista dal disegno di legge.

Ora l'onorevole relatore parla di sovrimposta; quando invece si tratta di un altro emendamento, cioè di un'aggiunta all'articolo 62, per includere negli affari contenziosi di competenza della Giunta provinciale amministrativa i ricorsi per ingiusta applicazione di quota d'imposta comunale. Il progetto di legge neppure ha provveduto su questo argomento. Crede giusto la Commissione, che tali ricorsi rimangano, ai termini delle varie leggi e regolamenti, di competenza delle Deputazioni provinciali, ora trasformate in semplici amministrazioni?

Credo pertanto che la mia aggiunta sia necessaria.

Giolitti. (*Della Commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti. (*Della Commissione*). L'onorevole Nasi vorrebbe che i ricorsi in materia di tasse locali, sulle quali decide ora la Deputazione provinciale, fossero deferiti alla Giunta provinciale. Questa materia delle tasse comunali deve formare oggetto di una legge speciale (*Interruzione*). Sta bene che un primo progetto è caduto, ma deve essere ripresentato, perchè la legge sulla perequazione fondiaria lo ordina.

Ora modificare la giurisdizione, senza riordinare le tasse, mi pare che non sia opportuno.

Poichè si deve riordinare tutta questa materia delle tasse comunali, è meglio rimandare a quella legge anche lo stabilire la giurisdizione per i ricorsi, tanto più che questa deve essere coordinata al sistema di tasse locali che si preferirà.

Presidente. L'onorevole Nasi ritira la sua proposta?

Nasi. Non vedo la ragione di rimandare un provvedimento giusto; ma se la Commissione non l'accetta, non credo utile insistere.

Presidente. Rimane allora la proposta dell'onorevole Sacchi, la quale consiste in ciò, che piaccia alla Camera di sospendere ogni deliberazione su questo articolo 62, sino a che venga in discussione il disegno di legge relativo al Consiglio di Stato. È una proposta sospensiva, che non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

La pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvata*).

Pongo a partito l'articolo 62 avvertendo che in fine del primo capoverso vanno soppresse le parole: *in seduta pubblica* di cui si fa parola nel seguente articolo 63.

Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

" Art. 63 (*nuova formula*). Le sedute della Giunta amministrativa sono pubbliche, quando essa pronunzia sopra i reclami di cui all'articolo 62, ed in ogni caso, quando essa esercita funzioni di giurisdizione amministrativa.

" Per decreto reale saranno determinate le norme per la procedura innanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

" Contro i provvedimenti e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato. "

L'onorevole Toscanelli propone di aggiungere in fine di questo articolo queste parole: *il quale pronunzia con decisione motivata.*

Ha facoltà di parlare.

Toscanelli. Prego la Camera di prestarmi un poco d'attenzione. (*Rumori*).

Si tratta di materia importantissima al pari di quella di cui trattò l'onorevole Sacchi. Questo articolo finisce con queste parole:

" Contro i provvedimenti e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato. "

E non è poi determinato in questo articolo se sia un parere che il Consiglio di Stato deve dare, o se sia un pronunziato.

Allo stato attuale della legge, il Consiglio di Stato non pronunzia altro che in materia elettorale. Dimodochè fino a quando non sia promulgata quest'altra legge di cui si parla, il Consiglio di Stato non può dare che pareri, e soggettivamente è il Governo del Re che decide. (*Interruzioni*).

No, no, ritengano che la cosa l'ho studiata bene.

Ma la nuova legge sul Consiglio di Stato lascia i medesimi inconvenienti, perchè dà al Consiglio di Stato facoltà di pronunziare unicamente in materia elettorale, e non in tutte le materie contemplate nell'articolo 62.

Dimodochè, sia con la legge in vigore, sia con la legge nuova, resta sempre inteso che il Consiglio di Stato nen può dare che un parere, perchè esso pronunzia unicamente in materia elettorale.

Per queste considerazioni, aveva proposto un emendamento; dopo le parole " ricorso al Consiglio di Stato, „ vorrei aggiungere: " il quale pronunzia con decisione motivata. „ e ciò costituirebbe una garanzia contro le possibili esorbitanze della Giunta amministrativa.

Se la Camera vuole questa garanzia, voterà la mia proposta; se non la vuole, continuerà il sistema strano che quando dei deputati presentino delle osservazioni giuste, si risponde: sì, avete ragione, ma si provvederà con questa o quell'altra legge. Ma tutto sta a vedere quando verrà applicata questa legge? (*Interruzioni*). E in questo frattempo non potrebbe cadere il presente Ministero?

Io so che il modo di deliberare efficacemente è questo; deliberiamo dunque in modo conforme alla giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Avverso le decisioni della Giunta amministrativa l'articolo 63 ammette il ricorso al Consiglio di Stato, ma non è detto per quali motivi e in quali casi si possa ricorrere, e questo bisogna chiarire.

La Giunta, come accennai, dovrebbe rispondere al doppio fine della tutela giuridica e del decentramento.

Si volle innanzi tutto con questo istituto intermedio assicurare la giustizia nell'amministrazione, ed a questo scopo fu provveduto attribuendo le funzioni contenziose ad un Corpo amministrativo, nel quale l'ufficio onorario surroga e completa il burocratico, e che giudica collegialmente sotto la doppia garentia del contradittorio e della pubblicità.

Ammetto che le decisioni rese con tanta solennità e con l'intervento di sette votanti siano suscettibili di ricorso ad un Consiglio superiore amministrativo, qual'è il Consiglio di Stato, ma non credo si possa ammetterlo illimitatamente e in ogni caso.

Dopo aver provveduto con questa forma di giudizi alla difesa del dritto, occorre attuare l'altro scopo, a cui deve mirare l'istituzione della Giunta, cioè il decentramento.

Noi si volle che la giustizia amministrativa fosse avvicinata agli amministrati, e che gli affari locali avessero il loro pieno svolgimento giuridico nell'ambito della provincia.

Ora questo scopo andrebbe in gran parte fallito se il ricorso al Consiglio di Stato avesse per effetto di trasferire in seconde cure alla Capitale l'intera cognizione della vertenza.

Ad evitare questo inconveniente, col mio doppio emendamento propongo di ammettere contro le decisioni della Giunta il ricorso per rivocazione avanti la Giunta medesima nei casi in cui è ammesso per diritto comune, e di limitare il ricorso al Consiglio di Stato nei casi di violazione di legge o eccesso di potere.

Adottando la proposta della nostra Commissione, noi faremmo del Consiglio di Stato un giudice di seconda istanza, mentre a parer mio il suo giudizio, come quello della Cassazione, non dovrebbe versare sul fatto, ma sul dritto.

Circoscritta in questi confini la sua giurisdizione, potrà bastare all'esame dei ricorsi la nuova sezione contenziosa, istituita col disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento; ma se dovesse giudicare anche del merito, nè due, nè tre sezioni sarebbero sufficienti a disbrigare la enorme mole degli affari.

Eppoi, lasciatemelo dire, io non credo che un così alto Consesso, che ha sede nella Capitale, possa conoscere di fatti e circostanze lontane e svariatissime, e correggere gli apprezzamenti di un magistrato locale, messo in condizione di essere meglio informato, e assai più in grado di valutare certi criteri di opportunità, che hanno tanta influenza nei giudizi amministrativi.

Ecco perchè io vi propongo di deferire la cognizione del fatto alla Giunta locale, composta di elementi elettivi, e di ufficiali del Governo, estranei alle lotte degli interessi locali, e perciò in grado di portare un equo e sicuro giudizio, e di attribuire alla sezione contenziosa del Consiglio di Stato il compito elevatissimo di curare l'osservanza della legge e ricondurre ad uniformità la giurisprudenza amministrativa.

Nè v'è pericolo di conflitti, giacchè le materie attribuite alla giurisdizion contenziosa sono chiaramente indicate; e se conflitti sorgeranno, vi è una legge speciale che determina il modo di risolverli.

Per cui, se volete che l'istituzione della Giunta amministrativa sia un primo e largo passo nella via del decentramento, occorre evitare che la disputa sul merito degli affari locali varchi i confini della provincia.

Poco gioverebbe aver sottratto con l'articolo 62 alle amministrazioni centrali moltissimi affari,

ora devoluti per via di reclamo ai ministri del Re, se li riportassimo sotto forma di ricorso alla cognizione del Consiglio di Stato.

Lasciamo dunque alle Giunte amministrative l'istruzione e la cognizione degli affari locali, e diamo al Consiglio di Stato l'ufficio importantissimo di vegliare alla retta e severa osservanza della legge.

È questo lo scopo del mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Ercole ha presentato il sesto emendamento:

" Art. 63. *Aggiungere un primo comma.* Alla esecuzione delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa, il prefetto provvederà con ordinanza munita di formula esecutoria.

" Contro tali provvedimenti. (*Come segue*). "

Ercole. Il mio emendamento credo che sia già incluso nella nuova formula proposta dalla Commissione dove dice:

" Per decreto reale saranno determinate le norme per la procedura innanzi alla Giunta provinciale amministrativa. "

Queste norme saranno scritte nel regolamento da farsi per decreto reale, e sentito il Consiglio di Stato, il quale, me lo perdoni l'onorevole mio amico Toscanelli, ha questa giurisdizione per l'articolo 10 della legge vigente. Dimanierachè i suoi scrupoli non hanno ragione di essere, ed egli potrebbe accettare l'articolo così come è proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Oggidì, in fatto di ricorsi amministrativi, la condizione delle cose è questa. Abbiamo i ricorsi in via gerarchica. Si ricorre all'amministrazione provinciale e poi si ricorre ai ministri. I ministri spesso pronunziano dopo di aver sentito il Consiglio di Stato, mentre poi il parere del Consiglio di Stato, in molti casi, è anche imposto dalle leggi speciali, e il parere che il Consiglio di Stato dà in merito all'applicazione di queste leggi speciali, è parere insieme di fatto e di diritto, perchè non vi è nessuna disposizione che limiti la facoltà dell'esame che, per l'emanazione del parere, è concesso, in seguito alla domanda del ministro, al Consiglio di Stato. Ora l'onorevole Commissione propone che, ai ricorsi in via gerarchica, sia sostituita questa specie di procedura contenziosa, la quale si richiede non certo nell'intento di limitare la facoltà del potere giudiziario ed estendere le facoltà del potere amministrativo, ma per introdurre maggiori garanzie rispetto a quel pronunziato sul quale finora non vi era contradittorio delle parti, non vi era nessuna garanzia speciale.

L'onorevole Chimirri propone un' ulteriore innovazione. Egli non si accontenta cioè che, alla pronunzia in via gerarchica, si sostituisca questa pronunzia in via contenziosa, ma domanda che la Camera voglia deliberare che, in ordine al fatto, vi sia un solo grado di giurisdizione e che il ricorso al Consiglio di Stato non possa che riguardare il punto di diritto. Ora a me pare prematuro che mentre, per una parte, si vogliono aumentare le garanzie degli interessati, quanto all'esame della questione, deferendolo, anzichè ad una autorità che pronunzia, dirò così segretamente, ad una autorità che pronunzia in via contenziosa, d'altra parte si voglia limitare queste guarentigie col sopprimere, in ordine ad uno dei punti che spesso è essenziale nella questione, vale a dire il punto di fatto, uno dei gradi di giurisdizione.

Io spero che la nuova Giunta provinciale amministrativa, massime come essa risulta composta, dopo il voto della Camera, sarà per dare dei buoni frutti e che veramente garantirà quella famosa giustizia amministrativa, della quale da gran tempo si parla, e per la quale, fino ad ora, si era fatto ben poco

Ma, ad ogni modo, si tratta sempre di un esperimento, si tratta di una istituzione, che noi ancora non possiamo giudicare.

Per conseguenza, credo che sia meglio accettare le proposte della Giunta parlamentare su questo disegno di legge; cioè, io credo che la Camera farà opera più savia, ammettendo per ora, che il ricorso al Consiglio di Stato riguardi l'intera questione, e che il Consiglio di Stato possa pronunziare tanto sul fatto, quanto sul diritto. Nè io vedo il pericolo di quel soverchio accentramento, al quale alludeva l'onorevole Chimirri, poichè, oltre a dipendere dalla parte il ricorrere o non ricorrere al superiore grado di giurisdizione; è evidente che noi non possiamo moltiplicare queste giurisdizioni, mentre se le Giunte amministrative funzioneranno con quel modo lodevole, che l'onorevole Chimirri attende, i ricorsi ai tribunali superiori, e quindi al Consiglio di Stato, non saranno in così gran numero, come l'onorevole Chimirri mostra di temere.

Perciò io non saprei approvare l'emendamento proposto, nel senso di limitare la giurisdizione del Consiglio di Stato, come giudice d'appello dai ricorsi della Giunta provinciale amministrativa e voterò la proposta della Commissione.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare, a nome della Commissione.

Giolitti. (*Della Commissione*). L'emendamento dell'onorevole Ercole, come ha osservato egli stesso, trovasi già sodisfatto con la nuova formula proposta dalla Commissione, la quale rinvia ad un decreto reale lo stabilire le forme della procedura. È naturale che, tra le forme della procedura, ci sia pure quella dell'esecuzione delle sentenze.

L'onorevole Toscanelli vorrebbe introdurre una modificazione senza osservare che quanto egli domanda è già compreso nel disegno di legge proposto dalla Commissione.

Egli si è lamentato che la Commissione ha l'abitudine di dire: avete ragione, ma ritirate la vostra proposta. (*Si ride*). Io qui devo dirgli che ha torto: se gli bastasse questo per esser sodisfatto, sarebbe molto meglio. (*Ilarità*).

Toscanelli. Io voglio sentire perchè.

Giolitti. (*Della Commissione*). Ha torto per questa ragione. Il Consiglio di Stato ha giurisdizione su certe materie, dà pareri su altre. L'articolo 10 della legge sul Consiglio di Stato indica quali sono le materie nelle quali il Consiglio di Stato esercita giurisdizione; e, in quei casi lì, il Consiglio pronuncia sopra ricorso delle parti, direttamente. Invece, in quelle questioni nelle quali il Consiglio di Stato non è che chiamato a dare un parere, le parti ricorrono al Ministero, oppure al Re; e allora il Governo chiede il parere del Consiglio di Stato, e poi provvede o con un atto del ministro, o con un decreto reale. Quando, dunque, noi diciamo che contro i provvedimenti e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, indichiamo con ciò che, le parti hanno diritto di rivolgersi al Consiglio di Stato, come giurisdizione contenziosa, e hanno diritto di avere dallo stesso una decisione. Per conseguenza, non è il caso di dubitare che possa esserci di mezzo il Governo il quale accetti o non accetti queste decisioni del Consiglio di Stato.

Vengo ora alla proposta dell'onorevole Chimirri.

Ha già osservato l'onorevole Campi, che la proposta dell'onorevole Chimirri restringerebbe ancora di più la competenza attuale del Consiglio di Stato: poichè il Consiglio di Stato non si limita a giudicare come Corte di cassazione...

Chimirri. Chiedo di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*). ... ma, in alcune materie, per necessità assoluta, entra nell'esame del fatto. Non dico, con questo, che la proposta dell'onorevole Chimirri non possa sostenersi con qualche apparenza di ragione...

Toscanelli. Chiedo di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*). ... ma constato che restringerebbe ancora la giurisdizione del Consiglio di Stato, e diminuirebbe in molti casi la garanzia per le parti.

Inoltre è da osservare che in materia amministrativa, il distinguere nettamente il fatto dal diritto è cosa ancor più difficile che in materia di diritto privato. Prenda, per esempio, l'onorevole Chimirri, una questione elettorale, una questione di validità di elezione; è evidente essere molto difficile il potere sceverare la quistione di fatto da quella di diritto. Basti ricordare tutte le questioni di eleggibilità.

E l'onorevole Chimirri riconosce egli stesso la necessità, che in alcuni casi, il Consiglio di Stato si pronunci anche sulle questioni di fatto. L'ultima parte infatti del suo emendamento darebbe appunto al Consiglio di Stato una giurisdizione illimitata, tutte le volte che si tratti di quistioni riguardanti più provincie, o comuni di diverse provincie. È logico: perchè, in quei casi, siccome non c'è più al di sopra dei comuni appartenenti a diverse provincie, o al di sopra di provincie diverse una Commissione unica, egli riconosce la necessità di deferire queste questioni interprovinciali al Consiglio di Stato; ma, con questo, egli riconosce pure che il Consiglio di Stato non è costituito in modo da non potere decidere questioni di fatto.

Rimane la questione d'opportunità. È opportuno che il Consiglio di Stato, oltre il diritto, esamini anche il fatto?

Io credo che, se non si desse al Consiglio di Stato l'esame anche dei punti di fatto, servirebbe a nulla la riforma, e gli errori delle Giunte amministrative resterebbero senza rimedio. Stabilire un giudice senza appello per le questioni di fatto equivale a togliere ogni possibilità di rimedio contro gli errori di quel giudice.

Questo può essere lo scopo che il Governo e la Camera si sono proposti cogli articoli votati finora.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Prego la Camera di prestarmi attenzione per pochi minuti, poichè la questione è grave e degna di essere esaminata a fondo.

Il concetto da me espresso non è nuovo; esso fu lungamente discusso dalla Commissione che studiò il progetto dell'onorevole Depretis, la quale l'adottò per due principalissime ragioni.

L'ordinamento attuale ha il difetto d'ingrossare soverchiamente le competenze delle amministrazioni centrali a scapito delle autonomie e dello sviluppo della vita locale, e di confondere gli organismi politici con gli amministrativi.

Con la creazione delle Giunte si cerca di stralciare una parte degli affari che ora si trattano alla capitale per mettere la giustizia amministrativa alla portata di tutti, e liberare le amministrazioni centrali dalle cure minori, che sono d'impaccio alla trattazione delle generali faccende.

Si andrebbe quindi contro questo scopo riportando con l'appello al Consiglio di Stato la cognizione plenaria e la decisione degli affari locali.

Ordinando la giurisdizione, come fa il progetto della Commissione, il Consiglio di Stato diventerà l'unica Corte di appello per 69 tribunali amministrativi di prima istanza, e gli si addosserà tal mole di affari e di lavoro da renderne quasi impossibile la spedizione.

Accadrà presso il Consiglio di Stato, quello che accade oggi nei Ministeri.

I ricorsi in via gerarchica piovono a migliaia; il ministro, distratto in altre cure, non li vede o non vi bada, e rimangono per mesi ed anni polverosi negli scaffali e finiscono in mano di qualche subalterno, che dopo avergli leggicchiati sbadatamente nel silenzio del suo gabinetto, vi scrive in margine la decretazione, che poi vien fuori con la firma del ministro.

Con l'istituto della Giunta si volle appunto sottrarre all'esecutivo ed al potere personale le risoluzioni amministrative deferendole a una magistratura indipendente, che ne giudica con le garanzie sopraccennate.

È vero che ne'giudizi ordinari è accordato un doppio grado di giurisdizione; ma considerando che la materia contenziosa, della quale ci occupiamo, non concerne dritti lesi, ma semplici interessi, che finora non avevano nè giudice nè azione, non può ritenersi scarsa guarentigia il giudizio collegiale di sette votanti col rimedio del ricorso per rivocazione avanti la stessa Giunta, e di annullamento avanti il Consiglio di Stato per eccesso di potere e per violazione di legge.

Il giudizio amministrativo non è assoluto, e concorrono a formarlo apprezzamenti di opportunità e di relatività, che sfuggono al giudice lontano.

Come potrà il Consiglio di Stato giudicare a Roma se l'iscrizione di una spesa nel bilancio di un comunello della Sicilia sia o no opportuna od urgente?

Non è utile nè possibile che il giudizio di fatto si rifaccia a Roma dal supremo magistrato amministrativo, lontano ed ignaro delle circostanze che lo hanno determinato.

Aggiungete che, attribuendo al Consiglio di Stato la funzione di giudice d'appello con procedimento contenzioso, bisognerà riconoscergli la facoltà di riaprire l'istruzione dell'affare, ed assumere nuove prove, e le parti saranno costrette a rifare qui in Roma *ex integro* il giudizio con grave incomodo e grandissimo dispendio.

Se poi si pensa che la giurisdizione così costituita si estende agli affari di oltre 8000 comuni, si vedrà di leggieri che la proposta della Giunta non è di facile attuazione.

Il solo procedimento accettabile è quello da me suggerito il quale somiglia al sistema adottato nella legislazione Inglese, la quale ammette il ricorso contro il giudizio amministrativo de' giudici di pace al tribunale supremo, che giudica se il provvedimento sia *regular in form and practice* in base alle circostanze di fatto ammesse nella decisione impugnata, e senza l'assunzione di nuove prove.

Questo dovrebbe essere il fondamento da dare alla nuova giurisdizione accordata al Consiglio di Stato; limitarla cioè a giudicare se vi fu violazione di legge, senza poter modificare le basi di fatto ammesse dalla Giunta.

Insomma il giudizio di merito deve restare, se la legge fu rettamente applicata, saldo; se per contrario la legge fu violata, il reclamo è ammesso e il Consiglio di Stato applica al fatto ritenuto la massima di diritto, che venne violata o sconosciuta dalla Giunta amministrativa.

Ecco in che consiste la mia proposta, e prego la Commissione di voler dire su di essa il suo parere. Io non cerco di scemare l'autorità del Consiglio di Stato, o di restringere i suoi poteri, come affermò l'onorevole Giolitti. Ora il Consiglio di Stato non ha giurisdizione nè potere, e non dà che semplici pareri, e i pareri possono e devono versare sul complesso del reclamo; ma, mutando la funzione di quel supremo consesso il parere in sentenza, con procedimento e forme contenziose, non è pratico nè utile estendere il suo giudizio al fatto e al diritto, con facoltà di riesaminare da capo a fondo la vertenza, riaprire l'istruttoria e assumere novelle prove.

Noi intendiamo fare del Consiglio di Stato una vera Cassazione amministrativa e non già una seconda istanza.

Se vi piace dare alle contese amministrative un doppio grado di giurisdizione, non avete che

accettare per intero il mio progetto dividendo la Giunta in due sezioni, e ammettendo l'appello alle Sezioni riunite.

Così l'organismo sarà armonico e completo in ogni parte, senza alterare la natura e gli effetti del ricorso al Consiglio di Stato.

Presidente. La Commissione..?

Giolitti. (*Della Commissione*). A me pareva d'aver dato una risposta completa e veramente non posso che ripetere, in altra forma press' a poco, quello che ho detto prima.

L'onorevole Chimirri restringe l'autorità del Consiglio di Stato in questo modo. Attualmente, in una gran parte delle materie che si devolvono alla Giunta amministrativa, è competente la Deputazione provinciale.

Contro le deliberazioni della deputazione provinciale, secondo l'articolo 143 della legge attuale, si ricorre al Re, il quale pronunzia sentito il Consiglio di Stato. (*Interruzione dell'onorevole Chimirri*).

Il Consiglio di Stato dà un parere, l'ho detto anch' io, onorevole Chimirri, ed appunto per questo facciamo una legge per stabilire che invece di un parere, il Consiglio di Stato debba dare una decisione.

Ma il parere che il Consiglio di Stato dà oggi, lo dà tanto sulla questione di fatto, quanto su quella di diritto. E siccome i pareri oggi li dà motivati, come darà motivate le decisioni, così non vi sarà di mutato che questo: che oggi il Governo può accettare o non accettare il parere del Consiglio di Stato, mentre d'ora innanzi dovrà accettarlo o, a meglio dire, non avrà bisogno neppure di esaminarlo, perchè sarà una decisione valida senza l'approvazione governativa.

Presidente. L'onorevole Toscanelli, ha già svolto il suo emendamento...

Toscanelli. Mi scusi, debbo fare una dichiarazione: a me non pareva ben chiaro l'ultimo capoverso di questo articolo; ma dopo che l'onorevole relatore ne ha spiegato il significato, dicendo che il Consiglio di Stato darà dei pronunziati positivi e non soltanto dei pareri, non ha più ragion d'essere il mio emendamento e perciò lo ritiro.

In quanto poi alla tesi dell'onorevole Chimirri, che vorrebbe sopprimere i tre tribunali in via amministrativa e lasciarne uno solo, essa è così contraria al concetto di libertà che sono sicuro non sarà accolta nè dalla Commissione, nè dalla Camera.

Presidente. L'onorevole Chimirri mantiene le sue proposte?

Chimirri. Sì, onorevole presidente.

Presidente. La Commissione accetta o respinge queste proposte?

Giolitti. (*Della Commissione*). La Commissione non può accettare nè l'una, nè l'altra proposta.

Simeoni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Simeoni. Io debbo fare un quesito alla Commissione: ammesso che fosse approvato l'articolo 63 come è proposto dalla Commissione e che io accetto; data al Consiglio di Stato la facoltà di deliberare non solo in via di pareri, ma anche di pronunziati positivi così nel diritto, come nel fatto, io domando: durante lo stadio del giudizio presso il Consiglio di Stato rimangono o no sospese le deliberazioni della Giunta amministrativa?

A mio modo di vedere, dovrebbero rimanere sospese; ma vorrei sentire l'avviso dell'onorevole Commissione.

Luchini Odoardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luchini Odoardo. Io chiedo uno schiarimento alla Commissione; necessario, secondo me, dopo le precise interpellanze dell'onorevole Chimirri. Noi troviamo in questo articolo dichiarato che si ricorre contro le decisioni della Giunta amministrativa al Consiglio di Stato e sta bene che questo pronunzi come vero giudice, non dia più, come ora dà un mero parere. Ma resta sempre la grave questione se il Consiglio di Stato debba decidere sul merito o soltanto sulla semplice legalità. È una gravissima questione sulla quale bisognerebbe conoscere l'opinione del Governo e della Commissione, perchè, se si ammette un giudizio di appello, concordo in tutte le osservazioni che l'onorevole Chimirri opportunamente faceva, vale a dire che da tutte o quasi tutte le decisioni delle Giunte provinciali si ricorrerà al Consiglio di Stato, e che una sezione non basterà...

Toscanelli. Se ne faranno due o tre.

Luchini Odoardo. Ora io non voglio entrare nel merito della questione se sia preferibile un sistema o l'altro, credo solo che la cosa abbia bisogno di essere ben chiarita.

Noi ci troviamo in una condizione anormale; abbiamo il disegno di legge attuale che regola il contenzioso amministrativo in primo grado, ed abbiamo un disegno di legge che concerne il Consiglio di Stato e ne determina le funzioni come tribunale supremo amministrativo.

In questa anormalità si crede opportuno deferire al Governo del Re la facoltà di dichiarare sopra quali materie sia di appello, sia di ricorso

possa pronunciare? In merito, od unicamente per violazione di legge?

Per me non ho difficoltà di accettare anche questo sistema, ma, io dico: siamo di fronte ad una incertezza che bisogna togliere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). All'onorevole Simeoni rispondo essere indubitato che quando si stabilisce un giudizio d'appello, il ricorso in appello produce la sospensione del giudizio di prima istanza.

All'onorevole Luchini debbo osservare che la risposta che fu data all'onorevole Chimirri dalla Commissione risolve il dubbio che anch'egli ha sollevato.

Il Consiglio di Stato, sulle stesse materie sulle quali oggi dà dei pareri chiesti dal Governo, d'ora innanzi darà delle decisioni.

Luchini Odoardo. Ma chi ha sollevato cotesto dubbio?

Giolitti (*Della Commissione*). Ella ha domandato se il Consiglio di Stato pronuncierà in merito, o solamente sulla legalità degli atti; ora siccome ha sempre pronunziato in merito e siccome questa legge non gli toglie punto nè limita tale facoltà, così seguiterà a pronunciare in merito, con la sola differenza che, se prima dava dei pareri, adesso darà delle decisioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Dunque verremo ai voti.

L'onorevole Chimirri contrappone all'articolo 63 della Commissione due articoli, il primo dei quali è il seguente:

" Gli atti della Giunta provinciale amministrativa potranno essere impugnati solamente per revocazione.

" È ammesso il ricorso per revocazione alla stessa Giunta quando:

a) si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la risoluzione;

b) se la risoluzione sia stata pronunziata sopra documenti falsi;

c) se la risoluzione sia effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti.

" Il ricorso in revocazione deve presentarsi nel modo prescritto all'articolo 22 fra un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato. Nei casi segnati alle lettere *a* e *b* il mese decorre dalla scoperta di nuovi documenti decisivi, o dalla notizia pervenuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti. "

Poi, come corollario a questo articolo, propone quest'altro:

"Art. 63 *bis*. È fatta facoltà al Governo del Re ed agl'interessati di denunziare al Consiglio di Stato gli atti della Giunta provinciale amministrativa compiuti in adunanze illegali, o sopra oggetti estranei alle sue attribuzioni, o se si sieno violate le disposizioni di legge.

" Il Consiglio di Stato allorchè è investito dell'esame di un provvedimento della Giunta provinciale amministrativa, pronunzia con le forme determinate dall'articolo 62. Nel caso di annullamento la Giunta, che prese il provvedimento annullato, deve conformarsi alla risoluzione del Consiglio di Stato sul punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

" Il Consiglio di Stato pronunzia con le stesse forme di cui all'articolo 62, sulle quistioni che riguardano più provincie o comuni di diverse provincie. "

Ora io porrò a partito il primo articolo sostitutivo dell'onorevole Chimirri con l'avvertenza che, ove non venga approvato, sarà inutile procedere alla votazione del secondo.

Chi approva l'articolo 63 dell'onorevole Chimirri è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Porrò adunque a partito l'articolo 63 della Commissione che rileggo.

" Le sedute della Giunta amministrativa sono pubbliche, quando essa pronunzia sopra i reclami di cui all'articolo 62, ed in ogni caso, quando essa esercita funzioni di giurisdizione amministrativa.

" Per decreto reale saranno determinate le norme per la procedura innanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

" Contro i provvedimenti e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato. "

(*È approvato*).

" Art. 64. Non sono soggetti a reclamo presso la Giunta provinciale amministrativa:

1. Gli atti compiuti dai sindaci nella loro qualità di ufficiali del Governo;

2. I provvedimenti verso i quali per espressa disposizione di leggi speciali, il ricorso, o l'approvazione è devoluta al Governo. "

Onorevole Bonasi, ha facoltà di parlare.

Bonasi. All'articolo 52 è disposto che " contro

il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati, nei casi dalle leggi determinati, e contro le erronee attestazioni contenute nei certificati stessi, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. „

Ora queste attribuzioni sono indubbiamente delegate al sindaco dal Governo, dal momento che trovano il loro fondamento in una legge speciale.

Al n. 1 di questo articolo 64 è detto, che non è ammesso ricorso alla Giunta amministrativa, contro gli atti compiuti dai sindaci nella loro qualità di ufficiali del Governo; abbiamo dunque una contradizione tra queste due disposizioni. Perciò bisognerebbe aggiungere le parole: " salvo il disposto dell'articolo 52. „

Presidente. Onorevole Bonasi, la Commissione aveva già proposto quest'aggiunta, quindi il suo emendamento è accettato.

Bonasi. Allora non ho altro a dire.

Presidente. L'onorevole Lazzaro propone che siano soppressi gli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

Ma questa questione è già risoluta, onorevole Lazzaro. L'onorevole Basteris fece eguale proposta, ed anche l'onorevole Peruzzi; ma il Governo ha dichiarato che questa questione è rimandata al disegno di legge sul Consiglio di Stato, e la Camera ha accettato.

Lazzaro. Questo è per la prima parte, ma la seconda riguarda l'articolo 227. Con esso è troppo larga la facoltà data al Goveno. Tutti i contratti e le deliberazioni che fanno i municipi correranno sempre il pericolo indeterminatamente di essere annullati.

È un po' troppo!

Vorrei che la Commissione a ciò provvedesse, ed è perciò che ho proposto la soppressione dell'articolo 227 della legge in vigore.

Ma poichè l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che egli presenterà un progetto per regolare questa ed altre materie affini, io non insisto nel mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, *relatore*. Io pregherei l'onorevole mio amico Lazzaro di ritirare la sua proposta di sopprimere l'articolo 227.

Sarà tutt'al più una questione da risolvere, quando discuteremo il disegno di legge sul contenzioso amministrativo.

L'articolo 227 dice:

" Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi. „

Ora trattandosi di adunanze illegali o di deliberazioni estranee alle attribuzioni del Consiglio, vuole l'onorevole Lazzaro che non siano nulle di pieno diritto? La nullità viene da sè.

Quindi prego l'onorevole Lazzaro di ritirare il suo emendamento che la Giunta non può accettare, trattandosi di una disposizione generale, che involge la nullità assoluta.

Presidente. Onorevole Lazzaro, mantiene o ritira il suo emendamento?

Lazzaro. Non insisto.

Presidente. Sta bene.

La proposta soppressiva dell'onorevole Sacchi non ha più ragione di essere. Quindi pongo a partito l'articolo 64 coll'aggiunta dell'onorevole Bonasi, che consiste nell'aggiungere " salvo il disposto dell'articolo 52. „ Quest'aggiunta è stata accettata dalla Commissione.

(*È approvato*).

" Art. 65. Nulla è innovato alle competenze di Commissioni, Comitati e Collegi istituiti da leggi speciali, alle prescrizioni contenute nella legge del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, ed alla giurisdizione della Corte dei conti non che alla giurisdizione dei capitani di porto. „

(*È approvato*).

Lacava, *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Lacava, *relatore*. Faccio notare all'onorevole presidente che al numero 3 dell'articolo 66, concordato tra Commissione e Ministero, dove è detto: " Che abbiano per oggetto di provvedere a servigi lavori straordinari ecc. „ deve dirsi: " Che abbiano per oggetto di provvedere a *determinati* servigi o lavori straordinari. „

Inoltre faccio notare al presidente che al comma dopo il numero 4, dove è detto: " Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più anni successivi, ecc. " deve dirsi: " ...sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più *di cinque* anni successivi, ecc. „

Presidente. Sta bene.

Do lettura della nuova redazione dell'articolo 66, come è proposto dalla Commissione di concerto col Governo.

" Art. 66. I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° Che vengano deliberati dal Consiglio co-

munale col voto di due terzi dei componenti il Consiglio;

2° Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3° Che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori straordinari, e a condizione che per questi lavori esistano, prima della deliberazione, i tipi, progetti, o studi debitamente approvati dal Genio civile e accompagnati da regolare perizia;

4° Che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi pel pagamento degl'interessi.

" Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

" Anche le deliberazioni di spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni, e di spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere prese nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

" Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo, non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

" I termini stabiliti in questo articolo potranno essere abbreviati dal prefetto con decreto motivato. "

L'onorevole Sonnino è inscritto per parlare su questo articolo 66.

Sonnino Sidney. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione...

Presidente. Il suo emendamento è accettato.

Sonnino Sidney. Di quello non parlo più: ma soltanto di qualche difficoltà pratica che si potrà trovare nell'applicazione di questo articolo. Le disposizioni di questo articolo sono tassative. Non si potranno contrarre mutui, non si potranno fare spese facoltative quando ci sia eccedenza di sovrimposta, non si potranno fare certi determinati appalti, se non che col voto favorevole di due terzi dei consiglieri e con le due letture. Sicchè si potrà dare questo caso, che un terzo del Consiglio possa opporsi legalmente (e non v'è alcun modo di rimediare, neppure con le elezioni generali, quando le condizioni del paese siano tali che la minoranza riesca a farsi valere per un terzo nel Consiglio comunale) possa opporsi, dico, a tutte le grandi opere da farsi in qualche città, per quanto necessarie ed urgenti.

Supponiamo, per esempio, che a Roma ci sia un terzo dei consiglieri appartenenti ad un partito contrario alle nostre istituzioni, e che voglia opporsi a tutti i grandi lavori da farsi per la capitale (e il caso *mutatis mutandis* può presentarsi in qualunque città), che si opponga a qualunque spesa facoltativa, che si opponga a qualunque mutuo, e senza mutui le grandi opere della capitale non si potrebbero fare; ebbene, questo articolo non lascia l'alternativa di accontentarsi della semplice maggioranza assoluta dei consiglieri sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, quando non si possano raggiungere i due terzi di voti favorevoli nel Consiglio; no, i due terzi ci vogliono sempre e immancabilmente.

Io stesso suggerii di sostituire al sistema del Consiglio raddoppiato, il sistema dei due terzi, già adottato per le provincie, non tanto perchè sperassi che fosse accettato, quanto perchè come dice il poeta

Io venni sol per isvegliare altrui.

Volli fin da principio mostrare che c'era qualche altro modo di creare garanzie intrinseche da sostituire a quella estrinseca della tutela della Giunta amministrativa; ed io approvo tuttora che si accettino i due terzi come garanzia, quando si ammetta per i comuni l'alternativa: o di esimersi da ogni tutela adottando le forme speciali indicate in quest'articolo 66, cioè di due terzi favorevoli e delle due letture, oppure di procedere con la semplice maggioranza solita, sottoponendo le loro deliberazioni all'approvazione della Giunta amministrativa provinciale.

Così pure parmi che l'intendesse la Commissione, in quanto sottoponeva nell'articolo 60 all'approvazione della Giunta provinciale quegli stessi atti che qui all'articolo 66 dichiara esenti da ogni riscontro.

Data una simile alternativa, capisco che le difficoltà pratiche di riunire per ben due volte a breve distanza di tempo i due terzi favorevoli dell'intiero Consiglio non hanno più grande importanza. Ma se si applicassero invece rigidamente le disposizioni di questo articolo come ora è formulato, si metterebbero spesso il Governo e i comuni in posizione difficilissima.

Io non mi fermo a spiegare le difficoltà pratiche che ci sono in molti comuni di adunarsi due volte in tal numero da avere i due terzi dei voti del Consiglio favorevoli; sarà cosa ben rara il riuscirvi.

Onde se volete i due terzi di voti, direi di

non aggiungere la condizione delle due letture. Lasciamo stare Roma dove è più facile adunare il Consiglio; ma supponete un piccolo comune con 20 consiglieri. Dovreste avere per due volte 14 voti favorevoli; cioè dovreste per due volte avere quasi l'intero Consiglio presente; cosa difficilissima come tutti sappiamo.

Del mio emendamento, che limita le formalità speciali richieste da quest'articolo ai soli appalti il cui pagamento superi i cinque anni successivi, non parlo, perchè è stato già accettato dalla Commissione.

Riassumo. Ammettete l'alternativa; o il comune si sottopone all'approvazione della Giunta amministrativa e voti con maggioranza; oppure vuol fare a meno della Giunta, e voti con due terzi; ed in tal caso la garanzia intrinseca della eccezionale solennità del voto potrà supplire all'approvazione della Giunta. Se no praticamente non potrete andare avanti.

E concreto la mia proposta in un emendamento molto semplice, che consiste nel formulare il primo capoverso così: " I comuni non possono *senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa* contrarre mutui se non alle condizioni seguenti. "

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. A fronte della nuova dizione dell'articolo cadono quasi tutte le osservazioni che intendevo fare. Solamente, poichè ho facoltà di parlare, prego la Commissione di voler prendere in considerazione le osservazioni fatte testè dall'onorevole Sonnino, che mi sembrano serie e gravi.

Presidente. L'onorevole Ferrari Luigi ha facoltà di parlare.

Ferrari Luigi. Avendo la Commissione ritirata la proposta del Consiglio rinforzato non ho niente da dire.

Presidente. Allora non insiste. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Io aveva pure un emendamento, il quale è stato accolto nella nuova formula proposta dalla Commissione.

Soltanto mi sembra che le osservazioni testè fatte dall'onorevole Sonnino possano meritare qualche riguardo per parte della Commissione.

Presidente. L'onorevole Toscanelli è presente?

(*Non è presente*).

Onorevole Paternostro?

(*Non è presente*).

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro Sono lieto di vedere che la Commissione ha accettato in gran parte le idee espresse nell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare alla Camera. Però io aveva anche presentato un emendamento simile a quello che svolgerà l'onorevole Menotti Garibaldi.

È poichè ho facoltà di parlare dichiaro che non insisto in esso e mi unisco a ciò che dirà l'onorevole Garibaldi.

Una voce. Domando di parlare.

Presidente. Ve ne sono dieci ancora. L'onorevole Majocchi ha facoltà di parlare.

Majocchi. Quando apparve negli Uffizi il disegno di legge per la riforma provinciale e comunale, io, fin d'allora, pur dichiarandomi favorevole all'estensione del voto fino al suffragio universale, dichiarai che riteneva opportuno di circondare la proprietà di qualche garanzia, specialmente perchè, per questa legge, rimangono conservati migliaia di comuni di 300, di 200 e perfino di 100 abitanti; nei quali comuni se qualche garanzia non vi fosse (*Conversazioni*) si avrebbero probabilmente delle deliberazioni dei Consigli comunali tali da recar danni alla proprietà privata.

Perciò, quando questa mattina ho sentito che la Commissione dichiarava che vigeva ancora l'articolo 139 della legge attuale, per il quale era data facoltà di reclamare alla Deputazione provinciale, ora Giunta provinciale amministrativa, di potere accogliere il reclamo dei contribuenti, qualora i reclamanti avessero contribuito a pagare almeno il decimo del contributo, ho detto che del mio emendamento non intendevo più parlare.

Ma ora la Commissione ci presenta una nuova redazione dell'articolo 66, che io pure accetterei, quando non ci fosse quel periodo che dice: " Le deliberazioni, prese nella forma indicata nel presente articolo, non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. "

Questa esclusione del diritto al reclamo contro le deliberazioni prese da due terzi dei componenti il Consiglio in migliaia di comuni, può avere delle conseguenze molto gravi pei contribuenti in generale.

Alla Camera sarà argomento di maraviglia il sentire una voce conservatrice su questi banchi, e la maraviglia sarà ancora maggiore nello scorgere che chi si preoccupa dell'interesse dei possidenti, non ha nulla da tutelare, da salvaguardare per conto proprio.

Io non posseggo un metro quadrato di beni

stabili, nè urbani, nè rustici; e, se domani fallisse tutto il debito pubblico dell'Europa, e scendessero a zero tutte le azioni delle Banche e delle ferrovie del mondo, io non sarei compromesso per cinquanta centesimi. (*Bravo! — Ilarità*) Tuttavia, mi sento impensierito di una restrizione simile, perchè ho avuto da funzionare, diversi anni, come segretario comunale, ed ho acquistato una certa esperienza; (*Bene!*) quindi, sento il desiderio di togliere la possibilità di ingiustizie e di danni a carico della classe dei contribuenti, dei possidenti in ispecie, che in Italia oggidì versano in condizioni ben dolorose. Io non ho ritrosia, sono anzi altiero di dichiarare (poichè vedo qui avanti a me l'onorevole Lucca), che in tutti gli argomenti di politica interna ed estera, della educazione e della difesa nazionale milito nell'estrema sinistra; ma, quando si tratta di salvaguardare gl'interessi dell'agricoltura seguo il gruppo agrario dell'onorevole Lucca. (*Si ride*) E non sono un neofita timido; ma un apostolo ardentissimo che lascia indietro, di qualche chilometro il suo maestro. (*Si ride*) Dacchè io non ho potuto mai comprender nulla delle teorie socialiste e collettiviste, dacchè non ho mai concepito l'attuabilità di alcuni fra i sistemi agitati da pensatori troppo alti per me; io rimango saldo nella mia convinzione, che unico mezzo per procacciare un migliore sostentamento alle classi operaie ed agricole, sia appunto quello di non rovinare i ricchi, (Bravo! *a destra e al centro*) e specialmente di non deprezzare enormemente i prodotti del suolo nazionale. (Bene! Bravo! *a destra e al centro*).

L'onorevole mio amico Cavallotti uno di questi giorni ebbe a dire, per sostenere la tesi della sovranità assoluta delle maggioranze, ebbe a dire: io mi ricordo di essere sempre di estrema Sinistra e voglio serbarmi fedele ai principii della democrazia. Io, che pur mi compiaccio, come ho detto, d'appartenere all'estrema Sinistra; e che seguo pure le idee di coloro che siedono in questi banchi, sulla sovranità delle maggioranze, e che non vorrei procacciare nemmanco in qualsiasi modo l'indisciplina nella minoranza, io che sono anche del suo avviso nel volere addestrare le moltitudini all'esercizio dei diritti politici e civili, non ho mai creduto che sia un postulato della democrazia il sottrarre la base del diritto amministrativo al criterio degli interessi individuali. (*Bravo!*)

Ed oggi di fronte a questa nuova dizione, mi sarei taciuto, l'avrei accolta, come ho accolto tutti gli altri articoli della legge, se non ci fosse questo capoverso che può produrre tristissimi effetti.

Chiederei dunque solamente alla Commissione ed al ministro dell'interno di voler togliere quest'inciso.

Voci. Quale? quale?

Presidente. L'onorevole Maiocchi propone che si sopprima l'inciso in cui è detto " Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo, non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. "

È il penultimo capoverso dell'articolo 66.

L'onorevole Pelagatti ha presentato un emendamento.

Lo mantiene o lo ritira?

Pelagatti. Dopo la nuova proposta fatta dalla Commissione d'accordo col Governo, non credo di dover mantenere il mio emendamento. Quindi lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Luchini Odoardo mantiene o ritira la sua proposta?

Voci. Basta! basta!

Luchini Odoardo. Prego la Camera di concedermi due minuti di attenzione: la prego a votare la proposta fatta dall'onorevole Majocchi.

Io non comprendo come la Commissione potrebbe...

Lacava, *relatore.* La Commissione l'accetta.

Luchini Odoardo. Allora risparmio il mio discorso.

Presidente. Onorevole Majocchi, ha inteso? La Commissione accetta il suo emendamento.

Majocchi. Ringrazio la Commissione.

Presidente. L'onorevole Franchetti ha la facoltà di parlare. (*Rumori*).

Franchetti. Intendevo fare la stessa proposta dell'onorevole Majocchi. Poichè la Commissione è entrata nello stesso ordine d'idee, rinunzio a parlare.

Presidente. Ha la facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Accetto la modificazione proposta dall'onorevole Majocchi. Ma desidererei ancora che in quest'articolo fosse introdotta un'altra modificazione, che io propongo mercè un emendamento che ho testè mandato al banco della presidenza.

Si chiede per le deliberazioni di mutui:

1° Che vengano deliberati dal Consiglio comunale col voto di due terzi dei componenti il Consiglio, (si noti, non dei presenti, ma di tutti i componenti il Consiglio);

2° Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni.

Ora io credo che queste disposizioni rendano difficile la vita economica dei comuni. E basta avere un po' di pratica della vita locale per capire che il raccogliere questa maggioranza dei due terzi e il raccoglierla per due volte di seguito, è quasi impossibile: con ciò si viene in sostanza a mettere la maggioranza a disposizione della minoranza.

Perciò credo che questa disposizione non sia nè opportuna nè liberale. Accettando poi la proposta dell'onorevole Majocchi, tale disposizione diventa anche inutile; perchè la guarentigia, che la Commissione ha ricercato nella doppia votazione e nella maggioranza dei due terzi, si ottiene con la approvazione della Giunta amministrativa. Concludo senza soggiungere altro: io chiedo che al 1° alinea dell'articolo alle parole " col voto di due terzi dei componenti il Consiglio „ si sostituiscano le altre " a maggioranza assoluta; „ e che si sopprima inoltre il numero 2° (quello che richiede la doppia lettura); ed infine mi associo alla proposta Majocchi, che si sopprima cioè il penultimo alinea dell'articolo.

Presidente. Onorevole Guicciardini, assolutamente io non posso permettere che continui questo sistema delle proposte improvvisate. La Camera deve sapere quel che vota: altrimenti è impossibile che si proceda nella discussione.

Guicciardini. Io non credo di meritare il rimprovero dell'onorevole presidente. Il mio primo emendamento è sul banco del presidente; quanto al secondo è conforme quello che è stato annunziato dall'onorevole Majocchi.

Presidente. L'onorevole Garibaldi Menotti ha facoltà di parlare.

Garibaldi Menotti. Le concessioni che vengono date dalle amministrazioni comunali per 25 o 30 anni creano dei veri monopolii, dei veri privilegi. Sarebbe mio desiderio che gl'interessi dei comuni venissero garantiti e che non si potesse, per un voto di sorpresa, ottenere che queste concessioni venissero votate dai Consigli comunali. Perciò vorrei che, come per i mutui, anche per queste concessioni, che sono veri monopolii e privilegi, fossero sancite le stesse garanzie, cioè che fossero votate con una maggioranza tale da garantire il comune da un voto di sorpresa.

Sembrandoci poi troppo grave il numero 1 dell'articolo 66 in discussione, io, insieme al mio amico, l'onorevole Lazzaro, avremmo presentato un'altra dizione, e sarebbe la seguente; cioè che i mutui, ecc., non possono essere deliberati se non a maggioranza di voti, quando almeno sieno presenti i due terzi dei consiglieri che compongono il Consiglio, perchè mi sembra che sia difficile potere ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti, quando v'è già la restrizione che debbano esser presenti due terzi dei consiglieri. (*Conversazioni al banco della Commissione*).

Presidente. Mi facciano il favore al banco della Commissione di prestare attenzione, altrimenti è impossibile andare avanti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Mi associo volentieri alle franche e saggie parole pronunziate dall'onorevole Majocchi.

Avevo domandato di parlare per sostenere appunto la proposta ch'egli fece; e poichè questa venne già accettata dalla Commissione non aggiungo altro e prego la Camera di votarla.

Presidente. Onorevole Lagasi, ha domandato di parlare?

Lagasi. Sì, per un solo istante. Giacchè tutti o quasi tutti i miei egregi colleghi hanno bruciata la loro brava cartuccia, anch'io voglio bruciar la mia.

Per conseguenza, avendo sentito che la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Majocchi, io dichiaro che ben volentieri mi associo alla sua proposta e, facendogli plauso, mi onoro di avere un così buon compagno.

Presidente Onorevole Carcano?

Carcano. Io ho il dovere di dire poche parole, limitandomi, ben inteso, ai punti che non furono trattati dagli egregi colleghi, che mi hanno preceduto. È per me un doppio dovere, avendone anche assunto l'incarico da parte di parecchi onorevoli colleghi e cari amici. Insieme ad essi avevo presentato un emendamento complessivo agli articoli 66, 67 e 68, che è stampato da più giorni. Oggi, essendo state variate le proposte della Commissione, è naturale che anche noi abbiamo dovuto variare, correlativamente, le nostre proposte di emendamento, riducendole alla breve formula testè presentata al banco della Presidenza. Noi accettiamo, grati, la proposta della Commissione nella parte nella quale assentisce alle nostre proposte; pel resto dobbiamo fare alcune osservazioni con la speranza, direi anzi con la fiducia, che saranno accettate e dalla Commissione e dal ministro dell'interno, almeno in parte.

La proposta nostra è molto semplice, e si riassume in tre punti: 1° eliminare il numero 2, secondo, la cosiddetta *doppia lettura*, sostituendo la approvazione della Giunta provinciale, e levando il penultimo capoverso del nuovo articolo 66; 2° rettificare e rendere più esatto il capoverso che dichiara equiparabili ai mutui i soli

contratti di appalto, onde comprenderne altri non meno compromettenti; e 3° *sopprimere l' articolo 67.*

Non aggiungo nulla sul primo punto: mi limito ad associarmi alle ragioni svolte dagli onorevoli Sonnino e Majocchi. Insisto, specie pei comuni piccoli, perchè sia mantenuta la garanzia (ben più efficace) della approvazione della Giunta provinciale, invece della " seconda deliberazione a distanza non minore di 20 giorni. „ Questa a noi pare che sia un duplicato *inutile*, ritenendo noi già bastevole, e forse soverchia, garanzia l'aver richiesto lo assenso dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune; chè anzi, dopo nuovi riflessi, parve e pare a noi che sarebbe stato meglio proporre i tre quinti invece dei due terzi. Pei comuni piccoli (lasciatemi dire) la garenzia necessaria è la revisione equanime, imparziale della Giunta amministrativa; mentre la garanzia della seconda lettura sarà una formalità inutile, causa di perditempo ed anche di spesa. Anche qui io mi limito a richiamare, (come già dissi in altra seduta) l' attenzione della Commissione e della Camera sulle diversissime condizioni dei comuni in Italia, ed in ispecie, nelle provincie montuose dove sono moltissimi i comuni piccoli e poveri, con meno di 500 abitanti e parecchi di 300, e perfino di 100. Io tanto più sento il bisogno di fare questo richiamo, perchè quella che a noi pareva ottima proposta, di facilitare cioè la aggregazione od il consorzio dei piccoli comuni, ed, occorrendo, anche in via coattiva (con le debite cautele), pur troppo con nostro dispiacere l'abbiamo vista venir meno nella discussione dell'articolo 2.

Ora passo alla seconda parte del nostro emendamento, quella che dice: " Sono considerati come mutui le alienazioni di beni patrimoniali, ed *i contratti a titolo oneroso*, nei quali, ecc. ecc. „ Pare a noi che, nella formula proposta dall'onorevole Commissione, siano esclusi i contratti in cui può essere maggiormente compromesso l'interesse del comune, come è appunto il caso di alienazione di beni patrimoniali, come è il contratto d'acquisto di stabili che può impegnare il comune in una somma ingente, più di quello che possa accadere nei contratti d'appalto.

Io mi associo, ripeto, a quanto ha detto l'onorevole Majocchi per la soppressione del penultimo alinea, che mi compiaccio sia stata accettata. E finalmente spiego perchè vorrei soppresso l'articolo 67.

Io prego la Commissione e l'onorevole presidente del Consiglio di voler prestarmi attenzione; avrei desiderato di veder presente l'onorevole ministro delle finanze perchè speravo aiuto anche da lui.

Premetto che, se l'articolo 67 non viene soppresso, e si mantiene quest'altra condizione, che un comune non possa assumere un mutuo nuovo se gli interessi del nuovo mutuo aggiunti a quelli dei mutui precedenti sorpassano la media delle entrate ordinarie, noi veniamo ad imporre una condizione, che rovina molte amministrazioni, e dico di più, imponiamo una condizione che non è attuabile, e ve lo dimostro con delle cifre senza tediare la Camera.

Seguirò anch'io il metodo sperimentale, prendendo a base del mio ragionamento il volume intitolato: " *I bilanci comunali per l'anno 1885* „ l'ultimo pubblicato per cura del Ministero di agricoltura e commercio. Il diligentissimo relatore ne ha riportato alcuni dati numerici; egli rilevò che gli 8257 nostri comuni (tale è il numero esatto) hanno 335 milioni di entrate ordinarie senza la detrazione delle annualità passive, e circa 59 milioni d'oneri patrimoniali; in altre parole, gli interessi dei debiti sono qualche cosa meno del quinto, ossia del 20 per cento, il limite che imporrebbe l'articolo 67, facendo però il conto secondo le parole dell'articolo stesso, che non concordano con quanto è detto nella relazione. Ma, onorevole Lacava, non bisogna fermarsi alle somme generali: conviene fare un po' di analisi. Prendiamo i comuni capiluoghi di provincia e di circondario, ed allora, ed allora vediamo ammontare loro entrata ordinaria a 157 milioni e gli oneri patrimoniali a 38; prendiamo solo i capiluoghi provincia, ed ecco la somma della entrata a 128 e gli oneri a 33 milioni. Facciamo le proporzioni: altro che un quinto! Secondo i due diversi modi di computo, si sale al 24 e al 26 per cento, ovvero al 32 e al 34 per cento. Andiamo avanti; (*Rumori*) permettetemi di citare un caso solo; prenderò Milano. Milano ha 11,842,810 di entrata. Gli oneri patrimoniali arrivano a 11,450,000; dunque c'è da salire al 54 per cento, sulle entrate depurate. Como ha lire 624,592 di entrata e lire 195,844 di oneri; dunque ha già il 31 per cento sul lordo e il 44 per cento sul netto della entrata ordinaria. A Varese si va fino al 49, a Lecco fino al 64 per cento.

Potrei citare Roma... (*Rumori*)

Non volendo annojare la Camera, non posso entrare in maggiori analisi, per dimostrarvi come il limite imposto dall'articolo 67 sia inconciliabile collo stato attuale delle cose, e ancor meno colle esigenze odierne.

Vorrete forse impedire ad una città come Milano il provvedersi di acqua potabile, di uno spedale per i morbi contagiosi, e così via? Vorrete rendere impossibile ai capiluoghi di sodisfare ai più urgenti bisogni per la igiene, per la edilizia, per la istruzione?

Presidente. Onorevole Carcano, quando saremo all'articolo 67 allora svolgerà questi suoi concetti; ora non è il momento.

Carcano. Credo di non aver abusato della pazienza della Camera; ad ogni modo concludo subito.

Io ringrazio l'onorevole Commissione che ha in parte accettato il concetto da cui eravamo animati nel proporre i nostri emendamenti; prego però la Commissione ed il ministro di voler accettare anche le altre parti... (*Rumori*).

Presidente. Ne parleremo.

Carcano... e soprattutto di concedere la soppressione dell'articolo 67.

Presidente. Ma ciò non ha nulla a che fare...

Carcano. Mi perdoni, onorevole presidente, è una materia connessa, inscindibile da quella che ora si discute.

Presidente. Ma è inutile che Ella la svolga più largamente in questo articolo.

Onorevole Luporini, Ella ha presentato un emendamento a questo articolo. Ha facoltà di parlare.

Luporini. Sissignore, io avea presentato un emendamento a questo articolo, il quale, salvo piccole modalità, è stato in parte accettato, ed io ne sono contento; siccome poi nella seconda parte esso corrisponde precisamente all'emendamento dell'onorevole Majocchi, il quale è stato pure accettato dalla Commissione, così è sodisfatta anche la seconda parte del mio emendamento.

Vorrei fare, peraltro, una ulteriore osservazione. Io vorrei pregare la Camera a considerare, se non fosse il caso di introdurre in questo articolo la facoltà ai Comuni di contrarre prestiti nelle forme ordinarie, quando si tratta di fare la conversione, di prestiti antichi più onerosi. È vero che forse in via d'interpretazione, si potrebbe venire alla medesima conclusione; ma potrebbe anche accadere che nascesse un qualche dubbio, una qualche difficoltà, nel caso che un Comune, per esempio, trovandosi oberato di debiti molto onerosi, volesse contrarre un prestito, per liberarsi in parte dagli oneri che lo gravano, e per fare la conversione avrebbe bisogno di contrarre un qualche prestito.

Ora, siccome le deliberazioni relative ai prestiti, sono da questo articolo molto difficoltate, così vorrei pregare la Commissione a vedere, se non fosse il caso di fare una eccezione, disponendo che i Consigli comunali sono autorizzati a deliberare nelle forme ordinarie, tutte le volte che si tratta di contrarre prestiti per fare la conversione di debiti antichi più onerosi in altri meno onerosi. Ho finito.

Presidente. Gli onorevoli Cavallotti ed altri deputati proponevano un sistema tutto diverso, cioè che quante volte i Comuni debbano contrarre prestiti, le domande siano sottoposte all'approvazione del Corpo elettorale.

Onorevole Cavallotti, ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Il mio è scopo uno solo: non perder tempo, e andar al fine per la via più corta.

Voce. Allora perchè parla? (*Interruzioni*).

Presidente. Parli, onorevole Cavallotti, si rivolga al presidente.

Cavallotti. (*Rivolto all'interruttore*). Perchè non ne prendo il permesso da lei. E appunto perchè amo la via breve, mi spaventa la lunghezza del viaggio, che vorrebbe intraprendere il mio amico Majocchi per andar lontano fin là su quei banchi opposti ove siedono l'onorevole Lucca e gli amici suoi; anzi credo che lo stesso mio amico Majocchi, quando si sarà levato il gusto di questa sua gita di piacere a quei banchi, dopo le feste che là gli faranno, sentirà più vivo e prepotente il desiderio e il bisogno di fare ritorno sui banchi nostri, qui fra noi che gli vogliamo tanto bene; e ai quali tanto duole, in questa speciale circostanza, il separarci da lui.

La proposta mia e degli amici si affacciava naturale fino dai primi giorni, quando parve a tutti evidente che l'idea peregrina del *Consiglio raddoppiato* era nata morta, e Commissione e Governo, fino dai primi giorni, diedero prova del loro buon cuore, gareggiando cristianamente di pietosi officj per comporla nella bara.

Allora io dissi, nel primo svolgimento del mio ordine del giorno, che levato di mezzo questo strano ritrovato, non restavano a surrogarlo, pur volendo circondar di garanzie le deliberazioni più gravi dei Consigli comunali, se non gli altri metodi escogitati da coloro che ritengono le garanzie doversi attingere nella stessa autonomia del comune: e cioè o il *voto dei due terzi* dei consiglieri, o la doppia deliberazione, o infine il riferirsene all'assemblea generale di tutti gli elettori del comune.

La Commissione esaminatrice del progetto del 1880, per non isbagliare, li aveva accolti tutti e tre questi metodi insieme: a me pareva che l'ultimo, il *referendum*, bastasse per tutti.

La Commissione attuale invece accetta i primi due, ed io non ho difficoltà naturalmente ad accostarmi al pensiero della Commissione. Ed è appunto perchè crediamo che l'obbligo della deliberazione di due terzi del Consiglio e del voto doppio siano garanzie serie e sufficienti a premunire il comune da deliberazioni che ne impegnino inconsultamento l'avvenire... (*Vivi rumori*).

Presidente. Ma facciano silenzio.

Cavallotti... appunto per questo crediamo superflua la maggior cautela che l'amico Majocchi vorrebbe aggiungere: e superflua non solo, ma anche eccessiva e dannosa, come quella che porrebbe a beneplacito del privato interesse di un solo, tutte quante, dalla prima all'ultima, le deliberazioni del Consiglio comunale. Per questo siamo spiacenti di non potere, in quest'unico caso, assentire col nostro carissimo amico Majocchi.

Quanto alla proposta mia, siccome essa rievoca una delle più belle tradizioni municipali italiane, una franchigia eminentemente democratica che ha per sè l'esperienza e il suffragio di felici prove, così è naturale che non intendiamo di abbandonarla, ma intendiamo di riproporla a parte, in altro momento e in altra sede. Intanto ci associamo alla proposta della Commissione, augurando che essa per la prima ritrovi nella serietà delle due garanzie da lei proposte, doppio motivo di non insistere sull'accettazione della proposta del nostro caro amico Majocchi, la quale porrebbe noi nella dolorosa contingenza di non poterla votare.

Presidente. L'onorevole Costa propone la seguente aggiunta che è firmata anche dagli onorevoli Armirotti, Maffi, Tedeschi, Marin e Badaloni:

" Nella esecuzione dei lavori o servigi comunali, i comuni non sono vincolati dalla legge di contabilità, ma procederanno all'affidamento dei lavori stessi coi criteri che reputeranno migliori. "

L'onorevole Costa ha facoltà di parlare.

Costa Andrea. Il concetto che ha ispirato la nostra aggiunta, è stato tante altre volte esposto dinnanzi a voi, che uno svolgimento ulteriore sarebbe superfluo. La Camera affermò già il principio che la legge di contabilità doveva essere modificata, nell'intendimento di favorire le classi operaie. Ciò che affermaste in principio, sanzionatelo ora nella legge.

Sanzioniamo il principio dell'autonomia del comune affermando l'autonomia del suo bilancio almeno almeno nella esecuzione dei lavori comunali.

Più breve di così non potevo essere.

Presidente. Prego la Commissione di prestare attenzione intorno ai diversi emendamenti che furono presentati.

Toscanelli. Domando di parlare (*Rumori a sinistra*).

Voci. Oh! oh!

Fortis. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Fortis. Sull'articolo 66.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Toscanelli. Anche io l'ho domandata! (*Rumori*).

Presidente. Perdoni, onorevole Toscanelli, non avevo sentito.

Ha facoltà di parlare.

Toscanelli. L'onorevole Majocchi ha perfettamente ragione.

A poco, a poco l'estrema Sinistra diventa la estrema Destra. (*Rumori vivissimi all'estrema sinistra — Commenti in vario senso — Si ride*).

Se vuol fare un viaggio venga su questo banco, che è il banco più liberale della Camera!

Voci. Oh! oh! (*Rumori vivissimi a sinistra*).

Toscanelli. Io mi associo di gran cuore allo emendamento dell'onorevole Majocchi e mi associo ancora all'emendamento dell'onorevole Guicciardini, poichè, a forza di garanzie, si mettono tanti vincoli che distruggono la libertà e la vitalità del comune.

Ci sono dei casi, come quello, per esempio, degli acquedotti, che debbono condurre l'acqua nelle Puglie, cosa tanto importante per quella provincia, nei quali non si può fare a meno di contrarre un debito.

Con questa clausola dei due terzi, rinnovati due volte, molti lavori pubblici di grande utilità saranno completamente impediti.

Quando si sopprima la parte indicata dall'onorevole Majocchi, e si lasci la garanzia del ricorso alla Giunta provinciale, a me pare che possa essere accolto l'emendamento Guicciardini, che vuole la metà più uno, e che non vuole che la minoranza si imponga alla maggioranza. (*Rumori vivissimi a sinistra — Commenti*).

Presidente. Onorevole Fortis, ha facoltà di parlare. (*Segni d'attenzione*).

Fortis. Mio malgrado ho dovuto prendere la parola per pregare la Commissione ed il Governo a meglio considerare l'emendamento dell'onorevole Majocchi, il quale, secondo me, porta una gravissima disarmonia nella legge. (*Interruzione*)

Che cosa?

Presidente. Continui, onorevole Fortis.

Fortis. Io sono rimasto meravigliato nel vedere che la Commissione parlamentare, la quale ha proposto che le deliberazioni prese nelle forme indicate dall'articolo in discussione non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, abbia potuto anche solo tacitamente accettare il concetto precisamente contrario.

Miceli. (*Presidente della Commissione*). Non è il contrario.

Fortis. Come no? L'emendamento Majocchi che cosa significa?

Toscanelli. È liberale.

Fortis. Esso stabilisce che le decisioni del Consiglio comunale, ancorchè prese colle guarentigie di questo articolo 66, debbono essere sottoposte al controllo ed al *veto* della Commissione amministrativa.

Ciò è precisamente il contrario di quello che voi avevate proposto.

Ora, signori, voi ponderate quello che ci proponete, o non lo ponderate?

Miceli. (*Presidente della Commissione*). Protesto contro queste parole. Che maniera è questa di parlare?

Giolitti. (*Della Commissione*). Nessuno ha detto ancora che la Commissione accetti. Le conversazioni private non sono dichiarazioni. (*Rumori*).

Fortis. Se la Commissione non ha dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Majocchi, io mi ricredo immediatamente e sono lieto di ritirare le parole che ho pronunziate: perchè quello che ho detto, l'ho detto nella ferma credenza che la Commissione avesse accettato l'emendamento Majocchi, che è in aperta contradizione con la sua proposta. (*Rumori — Conversazioni animate*).

Io ho moltissima deferenza per la Commissione parlamentare, e dichiaro che per questa ragione appunto non sapevo rendermi conto della risoluzione che mi si è fatto credere avesse presa; imperocchè la Commissione parlamentare doveva avere delle gravissime ragioni per proporre quel che ha proposto, e queste ragioni gravissime è evidente che non potevano cadere dinnanzi alle argomentazioni dal mio amico Majocchi.

Prescindendo da tutto il resto, vi siete voi figurato che cosa possa essere il conflitto che nascerebbe nel caso che una deliberazione presa da una così grande maggioranza del Consiglio comunale in seconda lettura, ossia per due volte di seguito, fosse contrastata dalla Commissione amministrativa, la quale si compone in parte di funzionari del Governo, in parte di funzionari eletti dal Consiglio provinciale, il cui ufficio non è nemmeno gratuito? (*Rumori*)

Voi sapete che io aborro da ogni eccesso, da ogni intemperanza, ma vi confesso che se la proposta Majocchi fosse accettata, mi parrebbe profondamente offesa la bontà di questa legge.

Io credo che i comuni sarebbero in balìa di pericolose lotte, che ne sorgerebbe una condizione di cose intollerabile.

Se un comune, per esempio, avesse deliberato di contrarre un prestito, anche superiore, se vuolsi, alle sue risorse del momento e avesse presa questa deliberazione all'unanimità e l'avesse presa due volte, credete voi che una Commissione amministrativa potrebbe porre il suo *veto* all'esecuzione di questa deliberazione, che, secondo i diversi bisogni, potrebbe riferirsi ad un acquedotto, ad un ospedale, ad un ricovero di mendicità, ad altre opere di grande interesse pubblico? Signori, io sono troppo devoto al principio della libertà e della autonomia dei comuni, per ammettere che la volontà di un paese, seriamente manifestata per mezzo della grandissima maggioranza dei suoi legittimi rappresentanti, possa essere contrariata da una Commissione amministrativa, la quale deve bensì essere una garantia di buon governo dei comuni, ma non deve mai sostituirsi nell'amministrazione della cosa pubblica ai rappresentanti del popolo. (*Bravo!*) In ogni caso (ed io non sono di tale avviso in genere, notate bene) dovrebbe ammettersi il *referendum*.

Io capisco che tutto il popolo possa ancora sindacare il fatto dei suoi rappresentanti e far prevalere la sua decisione, ma non capisco come una Commissione amministrativa, che non emana da lui, possa in alcun caso contrariare la legittima sua volontà (*Oh! oh! — Rumori*).

Le ragioni, che sono state addotte dall'onorevole mio amico Majocchi, non sono ragioni che possano convenire alla presente questione. Buone o non buone, le ragioni dell'onorevole Majocchi non hanno qui una seria influenza. Io non sono propenso ad accettare le sue considerazioni, ma a parte ciò, io dico, ammettiamo pure che la proprietà debba essere protetta, che l'agricoltura debba essere favorita, che gli abbienti debbano essere aiutati; tutto ciò non ha che fare con la disposizione legislativa in discussione che è sotto ben altri rispetti della più alta importanza.

Ma io non voglio troppo divagare. L'onorevole Majocchi non si compiaccia delle adesioni, che ha avuto da varie parti della Camera. Forse non andrebbe lontano dal vero chi dicesse che molte di quelle adesioni sono l'espressione di sentimenti ostili alla legge.

Voci. Oh! oh!

Fortis. Io vorrei sperare, o signori, che la proposta dell'onorevole Majocchi non fosse approvata perchè, credetelo, a prescindere da considerazioni astratte e teoriche, quella proposta sarebbe causa di conflitti esiziali (*Oh!*) nel seno dei nostri municipi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majocchi.

Majocchi. Io non posso competere di eloquenza con il nostro collega Fortis.

Come egli ha detto di non potere essere autore di proposte eccessive ed intemperanti, io posso dire di avere la coscienza di non aver fatto una proposta intemperante con l'invocare il diritto al reclamo per quei contribuenti, che si credessero lesi da una deliberazione del Consiglio.

Pochi giorni sono, l'onorevole presidente del Consiglio, parlando del provvedimento, escogitato dalla Commissione, del Consiglio rafforzato, diceva che queste riforme non potevano essere applicate ai grandi centri, alle grandi città; che sicuramente nelle grandi città non c'è a temere che sorgano dei Consigli comunali contro la volontà popolare; che è impossibile che 60 od 80 consiglieri, i quali sono i grandi possidenti di una città, e sono sempre persone colte e civili, mettano, con le loro deliberazioni, in grave pericolo la sostanza del comune.

Ma consideriamo, ripeto, che, per questa legge, sussistono tuttavia 3,000 comuni al di sotto di 500 abitanti, e che ce ne sono a migliaia al di sotto di 200; che, per esempio, nella provincia di Como, a cui appartiene l'onorevole mio amico Carcano, vi sono comuni di 92 e per fino di 76 abitanti! Ora, i pericoli di conflitti, a cui accennava il mio collega Fortis, sarebbero ben maggiori, se avessero a deliberare i Consigli eletti con un suffragio così esteso come l'attuale.

Con la legge oggi vigente, il reclamo era possibile sempre contro qualunque deliberazione; non c'era solamente pei mutui, ma per qualunque deliberazione, appena che un ventesimo dell'interesse fosse rappresentato; d'ora innanzi, invece, sarebbe necessario che anche un solo reclamante fosse considerato; poichè non è alla quantità, al numero dei reclamanti, che si deve badare, bensì alla entità dell'interesse rappresentato. Questo è l'importante. (*Bene! Bravo!*) Considerate, dunque, quali conseguenze tremende ci sarebbero... (*Interruzioni vicino all'oratore*) Lascio andare i pericoli provenienti dal partito clericale.

Io sono dello stesso avviso dell'onorevole Cavallotti. Io credo che l'unità d'Italia sia fondata su basi talmente solide, che essa non abbia nulla a temere da questo partito.

Io credo quindi che il Governo possa, senza venir meno ai grandi principii della democrazia, accettare questa garanzia del reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miceli. (*Rumori nell'emiciclo*).

Prendano i loro posti. Facciano silenzio.

Miceli. (*Presidente della Commissione*). (*Segni di attenzione*). Mi permetta il mio amico l'onorevole Fortis che io gli esprima la mia meraviglia pel calore tribunizio che ha voluto portare in questa discussione, e per le invettive che ha diretto alla Commissione che ha studiato questo argomento.

Fortis. Chiedo di parlare per fatto personale.

Miceli. (*Presidente della Commissione*). Egli, dirigendo a noi la parola, è venuto a domandare come mai la Commissione, dopo aver studiato, e deliberato in un modo, si sia lasciata persuadere a fare tutto l'opposto di quello che ha deliberato.

Fortis. Non ho detto questo.

Voci. Sì! sì! (*Rumori*).

Miceli. (*Presidente della Commissione*). Onorevole Fortis, Ella che è abituato a spiegare la sua eloquenza nella Camera ed alla sbarra delle Corti di giustizia, non dovea profferire quelle parole, e mettere in contradizione la Commissione in una circostanza in cui la contradizione non esiste e nessuna eloquenza potrebbe provarne la esistenza.

Che cosa ha fatto la Commissione?

La Commissione avea cercato di stabilire delle garanzie affinchè i Consigli comunali non offendessero i diritti dei cittadini nel contrarre dei mutui, e nel fare alcuni altri contratti.

Essa ha stabilito delle garanzie senza offendere l'autonomia dei comuni, ed ha creduto che le garanzie da lei stabilite, bastassero per tutelare i legittimi interessi dei cittadini.

È venuto l'onorevole Majocchi ed ha detto: le garanzie dalla Commissione proposte non bastano; credo che in questioni che toccano i maggiori interessi di ciascun cittadino nei comuni sieno necessarie maggiori garanzie, e la Commissione ha accolto la proposta dell'onorevole Majocchi.

Onorevole Fortis, crede lei all'infallibilità dei Consigli comunali? (*Vive approvazioni*) Ebbene noi crediamo invece che i comuni siano fallibili.

L'onorevole deputato Majocchi, il quale crede come noi alla fallibilità dei comuni, ha proposto che la Giunta amministrativa provinciale dovesse

dar la sua approvazione alle deliberazioni dei consiglieri nei casi di mutui, di vincoli al bilancio per tempo superiore al quinquennio, ecc.

Dov'è, onorevole Fortis, la contradizione tra quello che ha proposto la Commissione e ciò che ha proposto l'onorevole Majocchi? (*Bravo!*)

La Giunta lo dichiara francamente, vedendo la simpatia con cui da tutte le parti della Camera era stata accolta la proposta dell'onorevole Majocchi (*Bene! — Vive approvazioni*) facendo omaggio a questa grande testimonianza (Oh! *a sinistra — Applausi a destra*) ha accettato quella proposta.

Noi crediamo che le Giunte che studiano i disegni di legge non abbiano il privilegio di dettare dei dogmi. (*Bravo!*) Le proposte che vengono dal Governo sono modificate dalle Giunte; ciò che le Giunte propongono va dinanzi alla Camera e spesso è modificato dalla Camera.

Guai se noi ammettessimo che ciò che il ministro, appoggiato da una Giunta, presenta al Parlamento, la Camera dei deputati e il Senato non avessero diritto di modificare.

Sarebbe la dittatura dei ministri e delle Commissioni! (*Bravo! — Vive approvazioni*).

Noi non vogliamo queste dittature; vogliamo intero ed impregiudicato il diritto della Camera. (*Bene! Bravo!*)

Quando la maggioranza della Camera dice alla Commissione e al ministro: quello che voi avete proposto possiamo accettarlo, allora si accetta. Se dice: possiamo accettarlo in parte, o non accettarlo, allora ministro e Commissione devono piegare il capo. (*Bene! Bravo! — Applausi*).

Perchè la maggioranza della Camera ha il diritto di decidere sulle cose che riguardano i pubblici interessi.

La contradizione che l'onorevole Fortis ha creduto di scorgere nella condotta della Giunta è soltanto nella sua fantasia.

Lo prego un'altra volta ad accendersi un poco meno in questioni che non meritano poi tanto calore. (*Bene! Bravo! — Applausi*).

Presidente. L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Fortis. Io debbo rispondere per fatto personale al mio amico l'onorevole Miceli, il quale, me lo permetta, ha abusato della sua autorità... (*Oh! oh! — Rumori in vario senso*).

Presidente. Facciano silenzio!

Qui non c'è abuso di alcuno; usi altre parole, onorevole Fortis.

Fortis. Io voglio prima di tutto fare all'illustre nostro presidente una dichiarazione, ed è che le mie parole non possono avere mai un significato meno che rispettoso verso l'onorevole Miceli.

Presidente. Ed io me ne compiaccio.

Fortis. Ora le parole che io ho pronunziate, erano parole veramente ispirate al grande rispetto che ho per l'onorevole Miceli... (*Ilarità — Rumori*) e che io non avrei adoperato con altri.

L'onorevole Miceli ha approfittato della sua autorità morale e del vantaggio che gli dava il favore (non interamente e non da ogni parte spontaneo) della Camera a riguardo della proposta Majocchi... (*Oh! oh! Sì! sì!*) per rispondermi con parole che ben più di quelle che io ho pronunziato, meriterebbero d'essere qualificate un'invettiva. (*No! no!*) Lo dico e lo sostengo, perchè so di aver ragione.

Ora, per quanto sia grande l'autorità dell'onorevole Miceli, io non mi lascio sopraffare. (*Rumori*).

Io ho fatto uso del mio diritto nel rivolgere alla Commissione le mie domande, le quali niente avevano di aggressivo. Io mi sono rivolto alla Commissione quando ho saputo che essa aveva accettato l'emendamento Majocchi, per protestare contro questa sua arrendevolezza che mi pareva pericolosa; ed ho domandato se la Commissione stessa, la quale aveva fatta una proposta che a me pareva in perfetta contradizione con quella dell'onorevole Majocchi, avesse seriamente ponderato le conseguenze del fatto suo.

In ciò non v'è nulla che possa essere qualificato come invettiva, onorevole Miceli, ed il suo rimprovero non è punto giustificato.

In quanto al merito della cosa io ritengo ancora che l'accettazione dell'emendamento Majocchi sia in perfetta contradizione con la proposta della Commissione. (*Rumori — Commenti*). Vogliate giudicarlo voi stessi imparzialmente: i termini della contradizione sono accessibili alla mente di ognuno. Ora l'articolo della Commissione dice:

" Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo, *non sono soggette* all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. "

L'emendamento Majocchi dice:

" Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo *sono soggette* all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. "

Se questa non è contradizione, onorevole Mi-

celi, io non so più dove possa rinvenirsi la contradizione. (*Interruzioni — Commenti*).

Presidente. Ma facciano silenzio e prendano i loro posti, onorevoli colleghi!

Fortis. Un'altra osservazione, onorevole Miceli, io le voglio fare, che potrà convincerla: perchè evidentemente Ella, cedendo ad un risentimento istantaneo, forse spiegabile, ha trasceso a mio riguardo...

Miceli. (*Presidente della Commissione*) Ma no!

Fortis. Un'altra osservazione... (*Rumori a destra*) È inutile l'aiuto dei vostri urli; l'onorevole Miceli non ne ha bisogno, io non me ne spavento. (*Bravo!*)

Un'altra osservazione io voglio fare all'onorevole Miceli ed alla Commissione.

L'articolo 60, se io non m'inganno, sottopone già alla Commissione provinciale amministrativa l'esame di tutte le materie di cui è parola nell'articolo 66. Quest'articolo però ha voluto fare un'*eccezione* nel caso in cui le deliberazioni siano prese a maggioranza di due terzi di voti e siano due volte prese.

Ora, se questa è la verità, onorevole Miceli, mi spieghi un po' lei la ragione dell'emendamento Majocchi e la ragione dell'accettazione di questo emendamento per parte della Commissione parlamentare! Le ragioni sono ragioni, il resto è nulla! (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Onorevole Giolitti, ha facoltà di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*). Credo necessario ridurre alle sue proporzioni una questione che è stata portata molto al di là di quanto meritava.

La questione è questa. Si trattava di vedere quali erano le garanzie da sostituire alla proposta primitiva del Consiglio rafforzato, che alla Camera nella quasi sua totalità non piaceva; allora la Commissione avea davanti una questione di misura, quale cioè fosse la misura di garanzia che potesse assicurare tutti i legittimi interessi.

La Commissione avea proposto, che occorresse la deliberazione di due terzi dei consiglieri, e e che tale deliberazione fosse presa due volte con un intervallo di 20 giorni per lasciar tempo a due cose, alla riflessione dei consiglieri, ed al pronunciarsi dell'opinione pubblica sopra questa questione. (*Bene!*)

Rimaneva poi l'altro punto, molto secondario, del vedere se questa deliberazione presa così dovesse subire la sorte di tutte le altre deliberazioni più importanti dei comuni, ed essere sottoposta alla Giunta amministrativa, oppure se potesse finire nel comune.

Come vede l'onorevole Fortis la questione non è grave affatto, e non è di principio; la questione di principio era posta dall'onorevole Costa quando proponeva la libertà assoluta dei comuni, ma quando noi abbiamo già ammesso, anche per questioni molto minori di ordinaria amministrazione, che gli atti dei comuni siano sottoposti all'esame della Giunta, non si può dire che sia una questione di principio il sostenere che anche le deliberazioni delle quali parliamo ora vi siano soggette.

Lazzaro. Date le garanzie.

Giolitti. (*Della Commissione*) Capisco, onorevole Lazzaro, che siano sostenibili le due tesi, e qui non tratto la quistione di merito; voglio solamente rimettere la questione nei suoi veri termini per dimostrare che non vale la pena di eccitarsi in modo così eccessivo da accusare la Commissione di contraddizione assoluta; e di considerare come reazionari coloro i quali credono che queste deliberazioni importanti debbano fare la stessa strada di tutte le altre.

Per esempio, io personalmente credo che di questa approvazione della Giunta si possa fare a meno, ma non per una questione di principio, bensì perchè ritengo che queste Giunte amministrative quando vedranno il consenso di quasi tutti nel volere una spesa l'approveranno senz'altro.

Altri invece dubita che possa alle volte esserci un voto anche di grande maggioranza il quale non rappresenti i bisogni veri del paese, e desidera che ci sia un'autorità superiore e indipendente la quale esamini la deliberazione. Noti l'onorevole Fortis che quest'altro giudizio non lo dà il Governo, ma una Commissione la quale è composta di tre membri governativi e di quattro elettivi, composta, cioè, onorevole Fortis, nel modo preciso come l'aveva proposta l'onorevole Cavallotti con un suo emendamento.

Ore il rimettersene ad un giudizio che la parte più avanzata della Camera (non se ne offenda, onorevole Fortis) considerava come tale da presentare sufficienti garanzie, non mi pare che possa dar luogo a tutte queste accuse. (*Benissimo!*)

Ripeto che è questione di misura; chi crede che bastino le due prime garanzie si potrà fermare lì; chi crederà utile la terza la approverà.

Per parte mia approverò anche la terza per una ragione sola, perchè credo, cioè, che sia d'una importanza relativa e tale da non richiedere che io mi separi dai miei amici e colleghi della Commissione. (*Bene!*)

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Dunque veniamo ai voti; prego la Camera di prestare attenzione perchè si possa procedere per ordine.

Carcano. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Carcano. Sull'ordine della votazione e per una dichiarazione. (*Rumori*).

Io credo vi siano due o più sistemi di freni possibili, ma che convenga scegliere e non comularli tutti e due (*Rumori*).

Io credo si possa ammettere oltre la ratifica della Giunta, anche la garanzia dei tre quinti o dei due terzi... (*Rumori*).

In ogni modo, credo aver diritto di chiedere sia messo ai voti distintamente il numero 2°, sul quale voterò contro, e così ciascun capoverso dell'articolo 66, affinchè ognuno possa votare secondo la propria convinzione. (*I rumori coprono la voce dell'oratore*).

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Onorevole Carcano, Ella non ha avuto facoltà di parlare.

Toscanelli. Prima di votare (*Rumori vivissimi*) è indispensabile sapere il parere del Ministero sopra questa questione.

Voci. No! no! Basta!

Presidente. Prego la Camera di far silenzio se si deve venire ai voti. Onorevole Carcano, Ella propone dunque che sia sospeso l'articolo 66? (*Rumori*).

Quale è la sua proposta?

Carcano. Io propongo che sia sospeso l'articolo 66, ma se la Camera non l'accetta propongo che si voti almeno per divisione. (*Rumori*).

Presidente. Dunque se l'onorevole Carcano insiste, io metterò innanzi tutto a partito la sua proposta.

Carcano. Non insisto.

Presidente. L'articolo proposto dalla Commissione incomincia così: I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti, ecc.

L'onorevole Sonnino propone che si dica: I comuni non possono senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, ecc.

Sonnino. Non insisto.

Presidente. Sta bene. L'onorevole Guicciardini propone al numero 1 questo emendamento: che vengano deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta.

L'onorevole Garibaldi Menotti invece vuole si dica: che vengano deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza di voti; ma la seduta sarà legale quando sieno presenti due terzi dei consiglieri che compongono il Consiglio.

La Commissione accetta questo emendamento dell'onorevole Garibaldi?

Miceli. (*Presidente della Commissione*) La Commissione mantiene il suo articolo come l'aveva formulato prima.

Presidente. Allora metterò a partito prima di tutto la proposta dell'onorevole Menotti Garibaldi.

Garibaldi Menotti. La ritiro poichè la Commissione non l'accetta.

Lazzaro. Domando di parlare sull'ordine della votazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Io credo che (*Rumori*) la Camera debba votare prima l'emendamento Majocchi, perchè la deliberazione della Camera sopra la proposta Majocchi può influire sulla determinazione di alcuni, di approvare o no i numeri 1 e 2 della Commissione.

Presidente. Permetta, l'emendamento dell'onorevole Majocchi deve votarsi per ultimo perchè non ha nulla da fare coi numeri 1 e 2.

L'onorevole Garibaldi ha ritirato la sua proposta. L'onorevole Guicciardini propone che per poter contrarre prestiti, quando sieno presenti due terzi dei componenti il Consiglio, basti la maggioranza assoluta.

La Commissione non accetta questo emendamento.

Lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Viene il secondo capoverso:

" 2° Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni. "

L'onorevole Carcano propone la soppressione di questo capoverso.

Carcano. Sostituendo: l'approvazione della Giunta amministrativa.

La mia proposta tende ad evitare un duplicato, sostituendo alla seconda lettura l'intervento della Giunta amministrativa. (*Rumori*).

Presidente. Ma non rientri nella discussione.

Metterò a partito la proposta della Commissione. Vuol dire che coloro che approvano la proposta soppressiva dell'onorevole Carcano voteranno contro. È la stessa cosa.

Carcano. Ma se la Commissione e il Governo non accettano questa soppressione è inutile che io insista e ritiro la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, *presidente del Consiglio.* Non ho preso

parte a questa discussione, imperocchè mi era parso che essa non avesse assunto proporzioni tali quali la materia meritava. Parlo ora contro la proposta dell'onorevole Carcano.

Io credo che la vera garanzia sia nel numero 2 dell'articolo. (*Mormorio*). Questa ripetizione di esame e di voto, a distanza di 20 giorni, porta che i consiglieri i quali sono chiamati a votare, mediteranno, esamineranno, e, dopo ponderato studio, potranno vedere se debbono consentire alla prima deliberazione o dissentirne.

Quindi, togliendo questo numero 2, la garanzia che si vuol dare in questa materia verrebbe meno.

Quello che si riferisce alle deliberazioni della Giunta, per me è di poco momento.

È una garanzia di più, lo capisco, ma non porta quelle conseguenze, alle quali miravano i deputati, che hanno combattuto la proposta dell'onorevole Majocchi. Quindi io pregherei la Camera di voler accettare l'articolo come è stato emendato.

È un progresso che si fa.

Voi sapete, e l'avete visto dalle statistiche pubblicate, quali siano le condizioni dei nostri Comuni, e come essi siano più indebitati, direi, dello Stato.

Noi qui intendiamo togliere la libertà delle dissipazioni (*Bravo!*); non altro.

Questo è il concetto dell'articolo 66.

Pensate, signori deputati, che la questione non è soltanto locale, non riguarda solo il Comune, il quale debba, o voglia, contrarre un prestito.

Ripeto quello che dissi altra volta. Lo stato finanziario dei Comuni influisce sullo stato generale delle finanze della nazione.

I contribuenti sono i medesimi, ed è per questo che lo Stato ed i poteri tutorii sorvegliano che le spese non eccedano, e che i debiti non siano superiori alle forze dei contribuenti. (*Bene!*)

Quindi, qualunque garanzia si dia, non è un danno, ma un bene. (*Bravo!*)

Dopo ciò, prego la Camera, una volta che gli animi si sono calmati e che ciascuno ha potuto in coscienza sua riflettere a quello che andremo a votare, di procedere oltre. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Procederemo per divisione.

" I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

" 1° Che vengano deliberati dal Consiglio comunale col voto di due terzi dei componenti il Consiglio. "

Pongo a partito questa prima parte dell'articolo 66.

(*È approvata*).

Ora viene il numero 2° che l'onorevole Carcano propone di sopprimere.

" 2° Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni. "

Carcano. Dopo la dichiarazione del ministro non insisto.

Presidente. Pongo a partito il secondo capoverso. Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

" 3° Che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori straordinari, e a condizione che per questi lavori esistano, prima della deliberazione, i tipi, progetti, o studi debitamente approvati dal Genio civile e accompagnati da regolare perizia;

" 4° Che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi non che i mezzi pel pagamento degli interessi.

" Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi. "

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'onorevole Menotti Garibaldi ha proposto una aggiunta: dopo la parola *mutui*, propone di aggiugere: " e accordare concessioni che vincolino l'amministrazione per cinque anni o più. "

Garibaldi Menotti. Questo emendamento io l'aveva proposto ieri quando non si conosceva la dizione dell'articolo 66. Adesso però dovrebb'essere posto qui.

Vorrei che si dicesse:

" Anche le deliberazioni di spese che vincolino i bilanci di spese facoltative e anche quando trattasi di accordare concessioni per oltre 5 anni quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere prese nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo. "

Si tratterebbe di aggiungere la parola *concessioni*, perchè vorrei che ci fossero certe garanzie

contro certe concessioni che sono poi veri monopoli.

Presidente La Commissione accetta?

Miceli. (*Presidente della Commissione*). La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Garibaldi.

Presidente. Dunque la proposta Garibaldi è questa:

" Anche le deliberazioni e concessioni che vincolano... "

L'onorevole Garibaldi ha facoltà di parlare.

Garibaldi Menotti. Vi possono essere concessioni che non vincolano i bilanci. Si dovrebbe dire che vincolino i comuni e i bilanci. (*Conversazioni*).

Presidente. Ma è impossibile improvvisare a questo modo. La Commissione mi dica il suo avviso

Lacava, *relatore*. La Commissione ha accettato.

Presidente. Ma mi dica che cosa ha accettato.

Miceli. (*Presidente della Commissione*). Il concetto è che non solamente i mutui ma anche le concessioni... (*No! no! — Rumori — Ilarità*).

Giolitti. (*Della Commissione*). La formula proposta dall'onorevole Menotti Garibaldi è questa. Qui si dice: " Anche le deliberazioni di spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni... "

Presidente. Ma l'onorevole Garibaldi vuol dire che vincolino i comuni!

Giolitti. (*Della Commissione*). Mi lasci finire e vedrà che è chiaro. L'onorevole Garibaldi vorrebbe aggiungere la parola " concessioni " dopo la parola " spese " e l'articolo direbbe così: " Anche le deliberazioni di spese, o di concessioni che vincolino i bilanci per oltre cinque anni. " (*No! no! — Rumori*).

Presidente. Ma non s'improvvisano così gli emendamenti!

Garibaldi Menotti. Si fecero a Roma delle concessioni speciali. Per esempio, l'acqua è stata concessa ad una Società. Il comune di Roma non può portare dentro Roma altra acqua. È vincolato il bilancio. Questa è la questione. Io vorrei dunque che si dicesse: " che vincolino o i comuni o i bilanci. "

Giolitti. (*Della Commissione*). Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*). La proposta dell'onorevole Menotti Garibaldi ha in mira questo: che il comune può vincolare per cinque anni il bilancio passivo, o il bilancio attivo. Ora la proposta, come era scritta, parlando di spese, non impediva che il comune potesse vincolare le sue risorse con contratti per cinque anni. Per esempio, un comune avrebbe potuto affittare i suoi beni per un termine lunghissimo, senza alcuna garanzia.

Ora se questo è il concetto dell'onorevole Garibaldi, e mi pare sia questo, l'articolo si potrebbe redigere così, per togliere qualunque dubbio:

" Anche le deliberazioni di spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni, o di concessioni che siano durature per tal termine " e il resto com'è. (*Commenti*).

Presidente. Mi mandino la proposta scritta, allora la leggerò alla Camera; questo non è il modo di procedere nella discussione. (*La proposta è trasmessa alla Presidenza*).

Il capoverso, accettato l'emendamento dell'onorevole Menotti Garibaldi, sarebbe formulato così:

" Anche le deliberazioni di spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni, o di concessioni che siano durature per tal termine.... "

Voci. No! no!

Presidente. Eppure la formula che mi vien presentata è questa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). La questione mi pare molto chiara. Un comune può vincolarsi in due modi: o obbligandosi a fare una spesa, o rinunziando ad una entrata, per un dato tempo. La proposta dell'onorevole Menotti Garibaldi tende a questo scopo che, come stabilisce una garanzia per le spese durature oltre cinque anni, così si impedisca anche di impegnare le entrate, oltre lo stesso tempo.

Voci a sinistra. Non è questo! non è questo! (*Commenti*).

Menotti Garibaldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Sentano: o mi mandano la nuova formula dell'articolo, o vado oltre. La Commissione dica se accetta o respinge la modificazione proposta. Assuma la responsabilità che le spetta!

(*L'onorevole presidende del Consiglio e l'onorevole Giolitti parlano fra loro*).

Giolitti. (*Della Commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti. (*Della Commissione*). D'accordo col presidente del Consiglio, si proporrebbe questa formula la quale comprenderebbe entrate e spese:

" Anche le deliberazioni che vincolino il comune per oltre cinque anni, ecc. "

Voci a sinistra. Va bene!

Garibaldi Menotti. Io accetto questa formula, perchè mi sembra che risponda al concetto mio.

Presidente. Allora, si direbbe:

" Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni, e le spese facoltative, quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedano l'imposta erariale, debbono essere prese nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo. "

Chi approva questo capoverso, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'altro capoverso è stato soppresso.

Lacava, *relatore*. È ritirato.

Presidente. Ora viene l'ultimo capoverso, che suona così:

" I termini stabiliti in questo articolo potranno essere abbreviati dal prefetto con decreto motivato. "

Pantano. Ma il capoverso che la Commissione ritira, non sarà messo ai voti?

Presidente. Se la Commissione lo sopprime, non si deve mettere ai voti.

Pantano. Lo faccio mio.

Voci. No, non si può.

Presidente. Non può farlo suo. Quando la Commissione l'ha ritirato, nessuno può riprenderlo.

Luporini. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Luporini. Io aveva proposto... (*Oh! oh! — Rumori*) un'aggiunta a quest'articolo, e la Commissione aveva dichiarato di accettarla.

Io voleva che le disposizioni di questo articolo non fossero applicabili allorchè si trattava di contrarre prestiti per pagare debiti più onerosi.

Voci. Basta! Basta! (*Vivissimi rumori*).

Presidente. Onorevole Luporini, Ella ha ritirato il suo emendamento.

Luporini. Non l'ho ritirato. La Commissione ha dichiarato anzi che l'accettava.

Io domando alla Commissione se persista nell'accettarlo.

Presidente. Ella l'ha ritirato.

Luporini. Chiedo di parlare. (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Senta, io non posso darle facoltà di parlare.

Luporini. Chiedo di parlare per un fatto personale. (*Rumori*).

L'onorevole nostro presidente dice benissimo che io ho ritirato il mio emendamento che figurava fra gli stampati. Ma quello di cui ora si tratta l'ho proposto verbalmente senza formularlo, perchè la Commissione ha detto che avrebbe essa stessa pensato a formularlo.

Ora io domando se la Commissione mantiene quello che ha detto: altrimenti lo manderò io, l'ho qui manoscritto.

Lacava, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lacava, *relatore*. È vero che si era presentato questo emendamento: " non sono invece soggetti alle formalità dei numeri 1 e 2 i prestiti esclusivamente destinati ad estinguere debiti precedentemente contratti. "

Ora questa non è che una facilitazione e la Commissione lo aveva accettato. Se il presidente lo vuol mettere ai voti....

Presidente. Quest'emendamento andrebbe in fondo all'articolo.

Lacava, *relatore*. Appunto.

Presidente. Dunque l'aggiunta dell'onorevoli Luporini, accettata dalla Commissione sarebbe questa:

" Non sono soggetti alle formalità dei numeri 1 e 2 i prestiti esclusivamente destinati ad estinguere debiti precedentemente contratti. "

Crispi, *ministro dell'interno*. Ma è pericolosa questa aggiunta!

Voci. Sicuro! è pericolosa!

Presidente Metto dunque a partito... (*Rumori*).

Cefaly. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Voterò contro l'emendamento Luporini se non si stabilisce che i debiti che si debbono estinguere siano più onerosi dei nuovi.

Voci. Sì! sì! Ha ragione!

Presidente. Ma quante volte devo ripetere che non si possono improvvisare gli emendamenti?

Come è possibile che una Commissione proceda in tal modo?

Giolitti. (*Della Commissione*). Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti. (*Della Commissione*). Farei osservare, all'onorevole Cefaly, una cosa semplicissima. Cioè, che quanto egli desidera è già scritto nella proposta in discussione, e, quando si dice che il nuovo debito è destinato *esclusivamente* a pagare un altro debito precedentemente contratto, rimane escluso che possa il comune indirettamente accrescere i suoi debiti. (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Verremo ai voti.

Metto a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Luporini... (*Vivi rumori*).

Garibaldi Menotti. Ma se non sappiamo che cosa votiamo!

Presidente. Se facessero silenzio, sentirebbero; ma se fanno dei clamori, è impossibile farsi sentire.

Pellegrini. È da quella parte (*Destra*) che urlano. (*Rumori*).

Presidente. Da questa parte o da quella.... (*Si ride*).

Pellegrini. Ma mi scusi, è di là che gridano. (*Vivi rumori*).

Presidente. Prego la Camera di prestare attenzione. L'emendamento dell'onorevole Luporini è così concepito:

" Non sono soggetti alla formalità dei numeri 1 e 2 i prestiti esclusivamente destinati ad estinguere i debiti precedentemente contratti. " (*Rumori*).

Cefaly. Chiedo di parlare. (*Oh! oh! — Rumori*).

Presidente. È inutile che Ella chieda di parlare; siamo per votare.

Coloro che approvano l'emendamento dell'onorevole Luporini sono pregati d'alzarsi.

(*Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Luporini è respinta. — Rumori e conversazioni*).

Ma facciano silenzio, li prego, onorevoli colleghi!

Ora vi sono due proposte di aggiunta: l'onorevole Carcano ed altri deputati propongono che " siano equiparati ai mutui per gli effetti della presente disposizione le alienazioni di beni patrimoniali *e di debiti* contratti a titolo oneroso. "

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Lacava, *relatore.* Non accetta.

Presidente. Onorevole Carcano, la mantiene?

Carcano. Non v' insisto perchè tanto sarebbe inutile.

Presidente. Anche l'onorevole Costa ha proposto testè quest'aggiunta:

" Nella esecuzione dei lavori o servizi comunali i comuni non sono vincolati dalla legge di contabilità, ma procederanno all'affidamento dei lavori stessi con i criteri che reputeranno migliori. "

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Lacava, *relatore.* Non può accettarla.

Presidente. Se l'onorevole Costa insiste, io porrò a partito la sua proposta.

Costa. V' insisto.

Presidente. Pongo a partito l'aggiunta all' articolo 66 proposta dall'onorevole Costa Andrea.

(*Non è approvata*).

Leggo ora l'articolo così come rimane composto:

" Art. 66. I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° Che vengano deliberati dal Consiglio comunale col voto di due terzi dei componenti il Consiglio;

2° Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3° Che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o a lavori straordinari, e a condizione che per questi lavori esistano, prima della deliberazione, i tipi, progetti, o studi debitamente approvati dal Genio civile e accompagnati da regolare perizia;

4° Che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi pel pagamento degli interessi.

" Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

" Anche le deliberazioni che vincolino il comune per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere prese nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

" I termini stabiliti in questo articolo potranno essere abbreviati dal prefetto con decreto motivato. "

Metto a partito quest'articolo 66 nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle 7.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

Seduta antimeridiana

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

Discussione dei disegni di legge:

2. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (165)

3. Costruzione di nuove opere marittime e lacuali nel novennio 1889-98. (159)

3. Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)

Seduta pomeridiana.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

2. Interpellanza del deputato Sorrentino al ministro dell'interno circa l'inchiesta sull'amministrazione provinciale di Napoli.

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla pubblica sicurezza. (115)

4. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (76)

6. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

7. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

8. Sulla emigrazione. (85)

9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

10. Approvazione di vendite e permute di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

11. Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti. (162)

12. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)

13. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

14. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

15. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

16. Acquisto di mobilio ad uso delle regie Ambasciate e Legazioni all'estero aventi sede in palazzi demaniali (177)

17. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

18. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

19. Autorizzazione ad alcuni comuni per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media del triennio 1884-85-86. (176)

20. Autorizzazione ai comuni di Montorio nei Frentani, Riccia, Agnone e San Giovanni la Punta di eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti per tutto il periodo di estinzione di prestiti da contrarre rispettivamente con la Cassa dei depositi e prestiti od altri Istituti. (175)

21. Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche Polesane in provincia di Rovigo. (181)

22. Ricostruzione del comune di Campomaggiore. (183)

23. Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere un mutuo alla città di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche. (182)

24. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

25. Modificazione alla legge sul Consiglio di Stato. (129)

26. Provvedimenti a favore delle Casse-pensioni per gli operai. (74)

27. Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell' esercizio finanziario 1888-89 della somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo e al relativo adattamento ad uso della R. Ambasciata in Madrid. (178)

28. Riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).